

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per la costruzione di una ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli.* = *Rinunzia del deputato Genero.* = *Si riprende la discussione dello schema di legge sulla coltivazione del tabacco in Sicilia — Il relatore Fabrizi G. comunica le deliberazioni della Commissione ed il nuovo articolo 9 — Emendamenti dei deputati D'Ondes-Reggio G., Mancini P. S., Minervini, Galati e Nervo — Osservazioni e opposizioni dei deputati Morini, Bove, Catucci, Cavallini, Bertolucci, Sineo, Pescatore, e ministro guardasigilli, intorno alle questioni sollevate sul privilegio dello Stato per l'imposta, ai diritti dei creditori sul fondo, e alla cauzione da prestarsi dal coltivatore — Repliche — Dichiarazione del ministro per le finanze — Gli emendamenti dei deputati D'Ondes-Reggio G., Nervo e Mancini P. S. sono rigettati, e l'articolo 9 emendato dalla Commissione, con aggiunta del deputato Pescatore, è approvato.* = *Presentazione del disegno di legge per disposizioni concernenti le servitù di pascolo nelle provincie venete.* = *Incidente sopra una proposta presentata dal deputato Serra L., inviata agli uffici.* = *Incidente sulla continuazione della discussione del disegno di legge per l'assegnamento alimentare ai monaci, nel quale parlano i deputati Cadolini, Asproni, D'Ondes-Reggio Vito, Sebastiani, Farini, Mussi, Cancellieri, e il ministro di grazia e giustizia — È respinta una proposta del deputato Mussi per la precedenza dell'interpellanza del deputato Cancellieri.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

FARINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che è approvato; indi del sunto delle seguenti petizioni:

12,166. I Consigli comunali di Berchidda, Torralba e Calangianus, provincia di Sassari, fanno adesione alle petizioni inoltrate dalla Camera di commercio di Sassari e dal municipio di Ozieri contro la nuova convenzione sulle ferrovie sarde.

12,167. Il sindaco di Sant'Eufemia, provincia di Calabria Ultra I, sottopone alla Camera una deliberazione di quel Consiglio comunale colla quale si domanda la soppressione della sede di pretura in Sinopoli, ed annesso quel mandamento a quello di Sant'Eufemia.

12,168. Il sindaco di Vallelunga, provincia di Calabria Ultra II, trasmette un atto di quel Consiglio comunale per la riforma della procedura pe' giudizi di conciliazione.

ATTI DIVERSI.

FARINI. Colla petizione 12,153 i rappresentanti delle Casse di risparmio della Romagna, delle Marche e dell'Umbria, riuniti in Bologna, si facevano a dimostrare quanto pregiudizio sarebbero per arrecare loro

le disposizioni dell'articolo 31 del disegno di legge sul registro e bollo, che stavamo discutendo. Ma, siccome quelle disposizioni non furono accettate dalla Camera, così in questa parte la petizione sarebbe divenuta inutile.

Però essa mette pure in risalto come l'applicazione della tassa di ricchezza mobile alle Casse di risparmio sia fatta in differente misura alle diverse Casse di risparmio, secondo le agenzie delle tasse nel cui circolo si trovano. Domando pertanto che tale petizione sia esaminata d'urgenza per questa seconda parte.

(È dichiarata d'urgenza.)

ASPRONI. Domando che la petizione di Torralba ed altri comuni della Sardegna sulle ferrovie sia trasmessa alla Commissione che si occupa del disegno di legge di cui ancora non si è presentata la relazione.

PRESIDENTE. Questa petizione, come è d'uso, è già stata trasmessa a quella Commissione.

ASPRONI. Tanto meglio; mi riservo, quando sarà riferita, di dire amare verità.

PRESIDENTE. Per affari urgenti il deputato Giacomelli domanda un congedo di dieci giorni; Puccioni di due; Accolla di venti; Robecchi di dieci; Ciliberti di un mese.

(Questi congedi sono accordati.)

Darò comunicazione alla Camera di una lettera dell'onorevole nostro collega il deputato Genero. Essa è del tenore seguente:

« Il sottoscritto ha inteso che in un procedimento penale instituitosi dal tribunale correzionale di Torino ha potuto essere fatto segno ad accuse ch'egli deve, nell'interesse del suo onore e della dignità dell'Assemblea alla quale ha l'onore di appartenere, ribattere nel modo il più solenne.

« Egli desidera che l'azione della giustizia non possa essere in alcun modo incagliata, e chiede perciò le sue dimissioni. »

Si dà atto delle dimissioni dell'onorevole Genero, e si dichiara vacante il collegio elettorale di Susa.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martelli-Bolognini a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MARTELLI-BOLOGNINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge con cui si chiede l'approvazione di una convenzione per la costruzione di una strada ferrata a cavalli da Torino a Rivoli. (V. Stampato n° 187-A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO IN SICILIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il compimento della discussione intorno alla legge sulla coltivazione del tabacco in Sicilia.

Domando alla Commissione se abbia concordato la redazione dell'articolo 9.

FABRIZI GIOVANNI, relatore. La Commissione, conformandosi alla deliberazione della Camera di sabato scorso, si è radunata per concordare una nuova redazione del controverso articolo nono, ed ha accolto nel suo seno gli onorevoli colleghi i quali avevano proposto emendamenti a quest'articolo, valendosi dei loro lumi e dei loro suggerimenti.

Essa, pertanto, avrebbe concordato una nuova redazione che sottopone al giudizio della Camera.

Si era detto che non conveniva stabilire un privilegio sul fondo per la riscossione dell'imposta, in quanto che l'imposta era sul prodotto del tabacco, e non si poteva considerare come un'imposta fondiaria; quindi la Commissione ha creduto che si dovesse, prima di tutto, stabilire il privilegio sul prodotto del tabacco, e sussidiariamente poi sul fondo stesso; perciò propone che sia prima dato allo Stato il privilegio sul prodotto del tabacco in ordine all'articolo 1958 del Codice ci-

vile, numero 1, il quale così dispone che abbiano privilegio speciale sui mobili determinati:

« 1° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto. »

Ma il prodotto stesso potendo sfuggire alle finanze, sussidiariamente si crede, per ragioni speciali, di dare allo Stato facoltà di procedere anche con azione reale sul fondo stesso sul quale la coltivazione del tabacco ha avuto luogo, inquantochè può accadere, e credo sia il caso più frequente in Sicilia, che il coltivatore sia una persona diversa dal proprietario; e siccome la Camera ha già stabilito che la imposta debba essere richiesta non più entro un mese dopo l'accertamento, ma entro tre mesi, quindi è più facile il caso che sfugga il prodotto alla finanza, o questa non possa valersi dell'azione sul prodotto stesso per ripetere la imposta: ond'è che si rende tanto più necessario di assicurare lo Stato mediante questa facoltà di agire sul fondo stesso che ha prodotto il tabacco, e ciò in applicazione estensiva dell'articolo 1962 del Codice civile così concepito:

« Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell' antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali, sopra gl' immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti, e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. »

La differenza sta in ciò, che questa facoltà di procedere contro gli immobili è ristretta nel nostro caso al fondo sul quale è stato coltivato il tabacco, e non si estende a tutti gli immobili del contribuente o del proprietario del fondo.

Però, siccome questo articolo non fa eccezioni quanto alla forza del privilegio per i creditori ipotecari anteriori, così si è detto che, non essendo quello che proponiamo se non una applicazione estensiva di questo stesso articolo ad un caso speciale nel quale non trattasi di una vera imposta fondiaria, ma piuttosto di una imposta sul prodotto del fondo, così convenisse di preservare i diritti acquisiti dai terzi in forza di iscrizioni ipotecarie anteriori alla promulgazione di questa legge; e questa è la disposizione che noi abbiamo aggiunta conformandoci ai suggerimenti che anche l'onorevole Mancini ci aveva dati.

Resta poi una disposizione d'indole transitoria per il caso in cui fosse stato fatto un contratto d'affitto di un qualche fondo anteriormente a questa legge.

Se, per esempio, due o tre anni sono, è stato fatto un contratto d'affitto, con facoltà di libera coltivazione, vale a dire con facoltà di coltivare il fondo affittato anco a tabacco, ed ora in forza di questa legge rivive in Sicilia la permissione di coltivare questa pianta, ne nascerebbe la conseguenza che la nuova legge, impo-

nendo sul fondo coltivato a tabacco un privilegio speciale che sta a carico del proprietario, il proprietario si potrebbe trovare in cattiva condizione di fronte al coltivatore; ond'è che si credè equo d'attribuire al proprietario, in via transitoria, per i contratti stipulati anteriormente a questa legge, la facoltà d'esigere idonea cauzione dal coltivatore del suo fondo, affine di premunirsi contro gli effetti dello stabilito privilegio.

Se la Camera me lo permette, darò ora lettura della nuova redazione di quest'articolo 9, sottoponendolo quindi al giudizio della Camera stessa:

« Art. 9. Per la riscossione dell'imposta, delle spese di giudizio e delle multe compete allo Stato sul prodotto del tabacco il privilegio, secondo il disposto del Codice civile nell'articolo 1958, numero 1.

« Sussidiariamente compete pure allo Stato per l'imposta e per le spese di giudizio il privilegio sul fondo coltivato a tabacco...

D'ONDES-REGGIO G. Domando la parola.

FABRIZI G., relatore... « in ordine al disposto della prima parte dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile, senza pregiudizio però dei diritti acquisiti in forza delle iscrizioni ipotecarie esistenti sul fondo medesimo al giorno della promulgazione della presente legge.

« Per il caso d'un contratto avente data certa anteriore alla promulgazione di questa legge, il proprietario potrà esigere idonea cauzione dal coltivatore del suo fondo, affine di premunirsi contro gli effetti dello stabilito privilegio. »

Si è creduto di dare al Governo, per la riscossione della imposta, delle spese di giudizio e delle multe l'azione privilegiata, ma solamente sul prodotto, perchè è il coltivatore che può contravvenire, e quindi incorrere nelle multe; ma è sembrato troppo duro di dare l'azione sul fondo stesso per le multe, nelle quali possa essere incorso il coltivatore non proprietario, di dare l'azione privilegiata reale allo Stato sul fondo stesso non appartenente a chi contravviene.

Quindi è che si è detto: « sussidiariamente compete pure allo Stato per le imposte o per le spese di giudizio... » non più per le multe. Questa è la nuova redazione che la Commissione proporrebbe all'approvazione della Camera.

D'ONDES-REGGIO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'On-des-Reggio Giovanni.

D'ONDES-REGGIO G. Signori, rammenterò la Camera che nella tornata di sabato io la pregava ad accogliere un emendamento firmato da quasi tutti i deputati siciliani. La Commissione, meno l'onorevole Tamaio, si mostrò compatta ed inesorabile a rigettare non solo quell'emendamento, ma tutti gli altri emendamenti che furono posteriormente presentati.

Allora io e taluno degli amici miei credemmo che la legge sulla libertà della coltivazione del tabacco dovesse riuscire illusoria, ed anzi derisoria per l'isola; fu

quello, o signori, un apprezzamento tutto personale e parziale.

La Camera diffatti non ne tenne conto, approvò la tariffa, secondo il desiderio del ministro e la volontà della Commissione; oggi però mi permetta la Camera che io le faccia riflettere che, coll'articolo che si viene a proporre, quel nostro apprezzamento, quel nostro parziale giudizio diviene della massima evidenza ed esattezza.

Io prego la Camera a riflettere che con questo articolo tutti i proprietari si troveranno o crederanno di trovarsi nella necessità di rifiutare ai fittavoli la facoltà di coltivare il tabacco nelle proprie terre.

Sapete voi, o signori, con questa legge chi resterebbero soli coltivatori di tabacco nell'isola? Resterebbero solamente i proprietari di terreni. Ma chi ignora, o signori, che in Sicilia i proprietari nella massima parte non sono coltivatori, ed invece i coltivatori nella massima parte non sono proprietari?

Perchè adunque questa legge non venga indirettamente a riuscire inutile e derisoria è necessario prima di tutto, mi si permetta l'espressione, di mettere fuori di lite i proprietari. È necessario rassicurarli e non ispaventarli che per un fatto non proprio, per una colpa non propria possano menomamente compromettere la loro proprietà.

Questo da un lato; ma dall'altro lato certamente vi è l'interesse delle finanze, il quale è pur giusto e necessario che sia assicurato.

Io comprendo che tutte le difficoltà nascono da quell'articolo vantaggioso d'altronde, col quale si accordano tre mesi di tempo ai coltivatori per pagare l'imposta.

A conciliare quindi da un lato la sicurezza e certezza della riscossione dell'imposta a pro della finanza, e dall'altro la sicurezza e tranquillità dei proprietari, io credo di dover proporre, e di pregare la Camera ad accettare un sistema che a me sembra il più facile ad attuarsi; ed è con quest'intendimento che io ho formulato il seguente articolo:

« Infra lo spazio di 15 giorni, a contare dal giorno dell'accertamento della produzione, il coltivatore non proprietario del terreno, per godere del beneficio di pagare la tassa a tre mesi, deve prestare una cauzione all'agente finanziario; non eseguendo così fatta prescrizione, resta decaduto di fatto dal beneficio della dilazione di tre mesi, e l'agente della finanza prenderà tutte quelle misure, secondo la legge, che possono accertare sul prodotto la riscossione dell'imposta. »

Riguardo poi ai coltivatori proprietari per quelli, o signori, io credo che la loro cauzione starebbe appunto nella stessa proprietà, dappoichè, divenendo essi coltivatori, dovrebbero legittimamente e con tutta giustizia rispondere del fatto proprio anco sulla stessa terra.

L'enormezza di questo articolo, o signori, adunque

sta appunto nel volere rendere responsabile il proprietario del fatto non proprio, ed è appunto ciò che io mi sono prefisso di evitare nell'emendamento che ho l'onore di depositare al banco della Presidenza.

MORINI. Se il signor presidente crede di mettere in discussione l'articolo nuovamente presentato dalla Commissione, io allora domanderei di fare una brevissima osservazione sull'articolo stesso.

PRESIDENTE. Parli pure.

MORINI. Se ho bene capito, si parla nell'articolo ora letto « di riserva di diritti ipotecari acquistati e conservati con iscrizioni accese anteriormente alla promulgazione della legge in discussione. » (Se io erro, prego la Commissione di correggermi.) Se l'articolo ora letto è realmente concepito nei termini da me indicati, io mi permetterò di far osservare alla Commissione che, se male non m'appongo, potrebbe nascere qualche difficoltà sull'indicata redazione, giacchè vi potrebbero essere dei diritti ipotecari acquistati prima e iscritti dopo la promulgazione di questa legge, ma nel termine utile per la loro iscrizione, i quali appunto per ciò godrebbero della priorità, come fossero stati iscritti nel giorno della loro origine; tale sarebbe, per esempio, il caso dell'iscrizione dell'ipoteca dotale, per la quale l'articolo 1982 del Codice civile le accorda il termine utile di venti giorni dalla data dell'atto dotale.

Io presento queste difficoltà alla Commissione, la quale saprà forse ovviarle meglio di quello che io non sappia fare.

Non faccio proposta, ma per risolvere le difficoltà si potrebbe forse all'articolo della Commissione aggiungere queste parole: *o nel termine utile concesso dal Codice per accendere la iscrizione stessa.*

Del resto non intendo sollevare nuovi incidenti trattandosi di casi non frequentissimi.

PRESIDENTE. Crede l'onorevole relatore di dare qualche chiarimento?

FABRIZI GIOVANNI, relatore. Al dubbio affacciato dall'onorevole preopinante, dubbio fondato sopra plausibili motivi, risponderò che la Commissione, temendo di troppo indebolire la legge, non ha creduto di dover fare eccezione altro che per le ipoteche già iscritte anteriormente alla promulgazione di essa.

Non ha creduto di poter discendere a fare eccezione anche per quelle ipoteche che fossero iscritte posteriormente alla promulgazione di questa legge, ancorchè il diritto a iscriverne fosse anteriore.

BOVE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI P. S. La cedo per ora al deputato Bove.

BOVE. Se non ho mal compreso, parmi che si sia dalla Commissione ritornati al privilegio a favore del fisco, almeno sussidiariamente, sul fondo, perchè in primo luogo lo si vuole stabilito sul prodotto, e poi subordinatamente sopra il fondo d'onde deriva il prodotto stesso.

Io, in verità, non mi sento disposto a transigere sui principii; avvegnachè, se mai quest'imposta sull'industria, questa gravezza sul prodotto del tabacco una volta potrà colpire anche la proprietà, allora ne avverrà certo una delle infrascritte conseguenze. Se si tratterà di coltivazione la quale dovrà essere fatta da persona diversa dal proprietario, come da un colono, da un conduttore, e voi troverete difficoltà nel proprietario. Questi o non consentirà l'affitto, perchè in qualunque caso egli non vorrà esporsi al rischio di vedere una volta colpita dal credito privilegiato del fisco la sua proprietà, tanto più che le condizioni per le quali si può sviluppare il diritto sussidiario dell'erario pubblico non sono certamente in sua balia, ed in questo caso noi metteremo nell'arbitrio di un coltivatore, forse anche di mala fede, la facoltà di creare una obbligazione in danno del proprietario del fondo; o il proprietario consente la locazione, e ciò non farà che esagerando l'eventualità ed il pericolo e richiedendo smisurato compenso a titolo di fitto, e così l'infelice coltivatore sarà la vittima d'ingorda speculazione: la benefica concessione si convertirà in danno del laborioso agricola, a sua ruina e spogliazione.

In quanto poi al privilegio, pozione alle ipoteche posteriori alla promulgazione della legge, avrete, o signori, un altro inconveniente; poichè, dando al fisco l'enorme privilegio il quale colpisca il fondo, il proprietario dello stesso difficilmente troverà chi voglia dargli danaro a prestito, ove ne avrà bisogno, ed il credito fondiario, che con tanta cura si è intesi a promuovere, non farà più un passo, come infatti è ora stagnante, e finirà per abortire interamente con questo altro esorbitante vincolo ed infeudamento al fisco col quale nessuno vorrà competere.

Dopo ciò io torno ai principii. Il principio del privilegio su quali basi fonda? Fonda sulla causa del credito e, direi quasi, sopra un elemento dominicale aggiunto, di cui è il corrispettivo speciale; esso non può essere una concessione senza una causa effettiva e permanente di cui è la sola derivazione.

Domando io: perchè il venditore era, nelle cessate leggi civili napoletane, privilegiato sul prezzo che rimaneva a riscuotere? Perchè ha sotto l'attuale Codice civile sul prezzo stesso l'ipoteca legale? Perchè egli ha posto in mezzo il suo fondo, e gli altri creditori, sieno anteriori sieno posteriori, non avrebbero trovata mai imbandita la mensa per essere pagati, se il venditore non avesse trasferito al debitore il fondo, sul prezzo del quale viene ad aprirsi la distribuzione e la graduatoria in danno dello spropiato debitore comune.

Quando voi trovate mancante la base, l'elemento speciale che abbia accresciuto il patrimonio del debitore, non vi può essere per regola privilegio.

Vediamo adunque, o signori, se il fisco abbia fornito un novello elemento alla cosa, perchè possa

dire: su quest'elemento aggiunto, convertito in un mio credito, in un prezzo o corrispettivo, io voglio stabilire e sperimentare il mio diritto, il mio privilegio, perchè questo rappresenta il dominio da me dato.

L'erario nulla ha dato al proprietario e nulla ei rappresenta sul fondo, nulla può dunque competergli sul fondo stesso: il suo credito è contro il coltivatore: un privilegio può solo competergli sui frutti, sul raccolto che appartiene al coltivatore stesso solo suo debitore: il proprietario è straniero ai rapporti fra il coltivatore ed il fisco: il pegno di questo è il prodotto e non l'immobile.

Ed in fatto, o signori, nel bel principio il fisco non ha saputo pretendere privilegio che sul prodotto.

Ora, io domando: come poi ha potuto quel diritto e quel privilegio germogliare e diramarsi sulla proprietà? Come mai ha potuto trasformarsi in una ragione di pozzorità sul fondo? Ecco come, o signori, la Commissione medesima ha affermato e contraddetto ad un tempo lo stesso principio.

Io dunque credo che se il fisco vuole un privilegio *preut de jure*, se, e quando per legge gli possa competere, con rimettersene a ciò che stabilisce il Codice civile, che non lice al fisco stesso di conculcare, la cosa potrebbe camminare, ed io potrei essere pieghevole; ma se vuole crearsi un privilegio in danno del proprietario e sul costui terreno, eguale al privilegio pel contributo fondiario, non potremo essere mai d'accordo. Il contributo fondiario, imposta *diretta e generale*, è il solo debito che paga il fondo, e vien pagato con la fondiaria stessa.

Infatti che cosa è il contributo fondiario? È una parte *aliquota* de' frutti del fondo, qualunque ne sia la specie di coltivazione: non può degenerare ed accrescere a misura di speciali colture di singoli e determinati fondi: non può gravitare in danno del proprietario pei frutti che raccoglie il coltivatore; la cosa è diversa: diverso è il debitore. Il proprietario non può e non debbe pagare pel fittaiuolo, che certo non divide con lui i vantaggi di una abbondante raccolta.

In fatto di contribuzione fondiaria il fisco ha abbandonato in mano del proprietario la percezione di tutti i frutti che produce il fondo: il proprietario fa sua quella porzione che è di sua rata come dipendenza del suo dominio, e rende allo Stato, in prezzo, la minor parte che allo Stato stesso spetta.

Ecco la ragione del privilegio fiscale nel caso della contribuzione fondiaria; il credito del fisco è il prezzo, il corrispettivo della sua parte dei frutti; il suo credito è la parte stessa dei frutti a lui spettante. Se si ammettessero i creditori del proprietario ad essere pagati sulla parte dei frutti spettante al fisco, senza nessuna di costui preferenza, il fisco pagherebbe l'altrui debito, almeno per la equivalente quantità della parte dei frutti di sua ragione. Ecco, ripeto, la sorgente e

la ragione del privilegio del fisco al riguardo della riscossione della tassa prediale.

E siccome questa parte di rendita dovuta al fisco nella contrazione dei debiti si deduce elevandola a capitale, sul quale non conta il prestatore od altro creditore, così il privilegio, anche avuto qualche riguardo al carattere di un principale tributo verso lo Stato, ha potuto estendersi ancora sulla proprietà dell'immobile, il cui valore non è stato tenuto in conto nella costituzione del debito, per quella parte capitale cui si è ragguagliata l'annua contribuzione fondiaria.

Nella specie però non trattandosi di contributo fondiario, dazio *generale e diretto*, rappresentante parte di frutti naturali, convertita in prezzo, ma sivvero di una imposta *indiretta e parziaria* sulla industria, sul coltivatore, e non sul proprietario, sembra assai strano applicare il privilegio inerente alla riscossione della tassa fondiaria, a meno che non si volesse sconvolgere ogni principio di giustizia e di ragione civile.

MANCINI P. S. Mi duole non avere udite le dichiarazioni della Commissione fatte prima del mio arrivo; ma se essa persiste nella proposta di cui ebbi comunicazione, a me pare che i dissentimenti che rimangono tra la medesima e me si riducono a due soli.

Quanto al primo, la Commissione si dichiarò meco propensa a secondare la mia proposta, cioè a limitare ad una sola annata questo eccezionale ed esorbitante privilegio, che con novissimo sistema vorrebbe accordare allo Stato, non sopra i beni del contribuente che è il coltivatore del tabacco, ma sopra quelli di un altro, a garantire le imposte e le relative spese giudiziarie. Non mi trattengo adunque su di ciò, sperando che la Commissione con le sue dichiarazioni farà sparire il dissenso.

L'altro dissentimento, o signori, è importante perchè cade sui principii; e dichiaro che io temo forte che noi, in questa legge, andiamo a deporre il germe di un sistema, che più tardi potrà fare il giro di tutte le nostre leggi d'imposta, e che le renderebbe così ingiuste ed oppressive, come non lo furono giammai in altro paese.

CAVALLINI. Domando la parola.

MANCINI P. S. Niuno, io spero, contesterà che principio sommo, in materia d'imposta, deve essere: che se lo Stato ha diritto di essere garantito con tutti i mezzi che possono, secondo giustizia, consentirsi, nol debbe che in facc'a al contribuente, acciò questi, e non altri, con tutti i suoi beni, risponda dell'esatto pagamento dell'imposta. Non v'ha esempio che, invece del contribuente, per maggior sicurezza dello Stato, s'introduca dalla legge un *fideiussore forzato*, cioè un altro cittadino estraneo al debito, con lesione dei diritti di proprietà, e con pregiudizio conseguente di quella medesima industria, la quale si voglia assoggettare all'imposta; perchè se tale industria debb'essere

esercitata sopra un immobile, ovvia si presenta l'idea che il proprietario dell'immobile stesso prescriverà, a chiunque lo prenda in affitto, di consacrarlo a qualunque uso, tranne quello nel quale il povero proprietario abbia a trovare nella legge una responsabilità, un pericolo per sè, che in ogni altra destinazione non incontri.

Così abbiamo veduto che nella legge sopra il macinato, benchè quella sia un'industria, la quale si esercita parimente su d'un immobile, la Commissione, che pure doveva essere immensamente preoccupata del pericolo che lo Stato perdesse l'imposta, com'è dimostrato dagli espedienti svariati ai quali si è creduto di ricorrere in quella legge, non ha però osato proporre, nè direttamente nè sussidiariamente, che il proprietario del mulino fosse responsabile del pagamento dell'imposta sopra il suo fondo, mercè un privilegio, il quale, appunto perchè privilegio, nè anche ha bisogno di essere pubblicato, mediante iscrizione, invece dell'esercente il mulino che è il vero debitore dell'imposta.

Perciò, mi si permetta anzitutto di esprimere una protesta, che dalla Commissione vorrei accettata, cioè che, quando anche potesse consentirsi in questa legge di fare qualche cosa d'eccezionale, che non ha esempio veruno, ciò non debba avere tratto di conseguenza; non sia l'espressione, direi quasi, di un sistema, d'un principio, che possa più tardi trovar benanche applicazione in altre leggi d'imposta. Bramiamo che si prenda atto di questa specie di ricognizione, onde evitare che questo precedente venga più tardi invocato come imitabile.

Premessa questa dichiarazione, il dissentimento che vi ha tra la Commissione e me ecco in che consiste. La Commissione dice: io riconosco che i creditori iscritti sopra l'immobile, questi terzi i quali in buona fede hanno acquistato un diritto reale, che hanno imprestatato il loro danaro nella fiducia di ottenere una cautela immancabile e sicura garantita dalla legge, costoro protetti da una iscrizione anteriore alla promulgazione della legge attuale, non debbono risentire il menomo pregiudizio da questo novello privilegio che la legge attuale introduce. Io riconosco che non potrebbero disporre diversamente, eccetto che non si vogliano far leggi retroattive a danno dei terzi, della buona fede, e del credito ipotecario. Ma la Commissione ricusa di applicare lo stesso principio, cui essa è costretta di rendere omaggio, a tutte le ipoteche le quali s'iscrivessero dopo la legge. Ora, se noi facessimo una legge duratura per un anno, ciò soddisferebbe abbastanza; ma se questa è una legge permanente che potrà avere 15, 30, chi sa quanti anni di vita, collochiamoci nella condizione in cui si potranno trovare i creditori ipotecari, i quali prestino danari con ipoteca, ed acquistino altri diritti reali, e li rendano pubblici, sopra fondi od in atto coltivati, od anche solo poten-

zialmente coltivabili a tabacco, e che abbiano già assicurato la loro cautela ipotecaria mediante iscrizione.

Trattasi, o signori, di creare un privilegio a favore dello Stato, il quale appunto, perchè privilegio, non è misurato *ex tempore*, ma *ex causa*, e perciò quando anche non sia pubblicato con veruna iscrizione e rimanga un fatto ignoto e forse neanche prevedibile dal creditore che presta il suo danaro, può tuttavia far perdere al creditore medesimo la cautela ipotecaria. Ciò importa senza meno uccidere il credito fondiario nella Sicilia, e rendere impossibile che funzioni qualunque legge di credito fondiario in quell'isola sventurata.

Questo mio dubbio diviene penosa certezza allorchè consulto il diritto comune, quello cioè del sistema ipotecario introdotto dal nostro Codice civile, le cui disposizioni parvero anzi sufficienti ad alcuno dei nostri onorevoli colleghi per regolare senza altro bisogno questa materia.

Nel Codice civile, che è il diritto comune, si contempla il privilegio dello Stato, ma unicamente a carico del contribuente, vero debitore dello Stato; ma non si conosce un privilegio per abilitare lo Stato a farsi pagare da altri che dal debitore, e per esercitarlo in danno de' diritti reali acquistati da' terzi. Noi dunque facciamo un immenso passo, introducendo la peregrina novità di una fideiussione coatta, sì che lo Stato possa farsi pagare dal proprietario del fondo coltivato a tabacco l'imposta che non sarebbe un debito del proprietario ma dell'industriale, cioè del coltivatore.

Ebbene, potremo al più accordare allo Stato questo privilegio entro quei medesimi confini, nei quali è circoscritto nelle condizioni ordinarie il privilegio dello Stato, allorchè debba esercitarlo direttamente verso il proprietario dei tributi di cui egli sia il debitore.

Ora, consultiamo l'articolo 1962 del Codice civile; ed in quest'articolo troveremo in due parti due distinte disposizioni: l'una riguardante il privilegio dello Stato pel debito del tributo diretto dovuto dal proprietario dell'immobile; l'altra riguardante il privilegio dello Stato per le contribuzioni indirette riguardanti l'immobile, cioè per la tassa di registro, e per qualunque altro tributo indiretto.

Quanto al tributo diretto, l'articolo 1962 concede il privilegio senza limitazioni nè restrizioni.

Ma nella seconda parte quell'articolo si esprime così:

« Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti di registro, e per ogni altro tributo indiretto sugli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento (cioè prima di quel fatto che crea il credito dello Stato). »

Ora, io dico: questa disposizione essendo scritta nella legge per limitare il privilegio dello Stato con cui si garantisce la riscossione di qualunque tributo indi-

retto, essa al più sarà applicabile nel caso attuale; dappoichè, proponendosi la questione se il tributo che si pagherà dai coltivatori del tabacco debba definirsi diretto od indiretto, non credo possa esservi ombra di dubbio che precisamente si tratti di un tributo indiretto.

Invero la differenza caratteristica fra il tributo diretto e l'indiretto consiste in ciò, che quest'ultimo si paga volontariamente allorchè si determini il contribuente a fare o non fare certi atti i quali obbligano al pagamento della tassa. Siccome adunque ciascuno può, se vuole, coltivare il fondo a tabacco, e può destinarlo ad altra coltura, nessuno potrà contrastare che il tributo da pagarsi per questa coltivazione sia un vero tributo indiretto.

Laonde, messo pure che paghi e risponda il proprietario invece del coltivatore, certamente non dovrà rispondere al di là di quello di che risponderebbe se egli stesso fosse il debitore; il che importa che egli bensì risponderà, ma salvi i diritti reali già anteriormente acquistati sul fondo da terzi, cioè non acquistati prima che fosse fatta la legge, ma che si troveranno acquistati prima di quella coltura che costituirà il fatto da cui sarà generato l'obbligo del pagamento della tassa.

Io spero che la Commissione si persuaderà della ragionevolezza di queste osservazioni; e tanto più voglio sperarlo, in quanto che chiamo l'attenzione della Camera e della Commissione stessa sopra una circostanza che in questo momento mi cade sotto gli occhi.

La Commissione ha formulato in questi termini la prima parte della sua nuova proposta:

« Per la riscossione dell'imposta, delle spese di giudizio e delle multe, compete allo Stato sul prodotto del tabacco il privilegio secondo il disposto del Codice civile nell'articolo 1958, numero 1. »

Questo privilegio si esercita regolarmente a carico del coltivatore.

Ora vediamo ciò che contengasi nel Codice civile all'articolo 1958, numero 1:

« Hanno privilegio speciale i crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto. »

Dunque, me lo permetta la Commissione, vi è una contraddizione testuale tra le due parti della sua proposta, perchè nella prima parte essa ammette, mediante il cennato richiamo dell'articolo 1958, numero 1, che si tratta di un tributo indiretto; mentre nella seconda parte ove non si tratta più di colpire il coltivatore, ma di far pagare da un estraneo, qual si è il proprietario, che non è il vero debitore, non consente ad applicare le disposizioni concernenti il privilegio dello Stato per la guarentia dei tributi indiretti, ma vorrebbe applicare il privilegio di tributi diretti, ossia la guarentia della fondiarìa.

Ma ognuno vede correre un'immensa differenza tra il tributo prediale e l'imposta che ora noi andiamo a stabilire; dappoichè il tributo prediale è una frazione minima, di nessuna importanza, siccome aliquota del reddito, in confronto di ciò che rappresenta l'imposta che noi andiamo a stabilire sui fondi da coltivarsi a tabacco, in relazione al reddito totale dei fondi medesimi.

D'altronde nell'imposta fondiaria si può avere l'anticipata certezza da un compratore o prestatore del preciso ammontare di essa, per modo che può calcolarsi la relativa parte di proprietà come non esistente, ed inetta a servire di cautela, a ricevere ipoteca; conseguentemente, fatta quest'astrazione, fino ad un certo punto è possibile che il credito fondiario non riceva dal privilegio riservato allo Stato sensibile offesa. Invece, potrebbe mai aversi una certezza positiva dell'ammontare di quell'imposta che si dovrà eventualmente pagare sopra il fondo da coltivarsi a tabacco, se tutto ciò dipende dall'esito finale del raccolto, il quale alla fine di ogni anno debb'essere di volta in volta verificato ed accertato coi metodi stabiliti dalla legge?

Dunque voi colpireste inevitabilmente di disastrosa paralisi il credito fondiario su questi fondi, nè vi sarebbe più alcuno il quale volesse acconsentire a prestare danaro con ipoteca su terre in Sicilia, sol perchè sono coltivate o coltivabili a tabacco. E la colpa di tutto questo danno, che verrà arrecato alla proprietà fondiaria nell'intera isola, sarebbe di un legislatore improvvido che avrebbe creato per eccezione un privilegio così esorbitante e prevalente a favore dello Stato, oltrepassando fino le disposizioni generali, del diritto comune, le quali limitano il privilegio dello Stato per la riscossione e le cautele dei tributi indiretti, e lo accordano in modo da preservare tutti i diritti reali acquistati da terzi sul fondo anteriormente al nascimento del debito dell'imposta.

Conchiudo. La Commissione, spero, accetterà la prima mia proposta, e limiterà questo privilegio dello Stato a carico del proprietario del fondo coltivato a tabacco per una sola annata d'imposta. Nel resto faccio appello alla giustizia e saviezza della Camera, la quale, giustamente sollecita dell'importante preservazione del credito della proprietà fondiaria, che è una delle sorgenti più feconde della pubblica e privata prosperità, non permetterà che gli sia arrecato un nocimento fatale, e vorrà mantenere salve le ragioni di quei creditori che, durante l'impero e l'applicazione di questa legge, si troveranno per avventura iscritti sopra immobili a coltivarsi a tabacco in Sicilia, anteriormente alla coltivazione dell'annata a cui si riferisce l'imposta. Essa, da ultimo, vedrà se non sia preferibile ad ogni altra locuzione il riferirsi puramente e semplicemente al primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile, nel che consiste l'emendamento che

da me si sostituisce ad una parte della formola della Commissione.

FABRIZI G., relatore. Risponderò brevemente all'onorevole Mancini.

Mi duole che egli non fosse presente quando ho date alcune spiegazioni alla Camera intorno alla nuova redazione di quest'articolo, perchè non vorrei ripetere le cose stesse.

L'onorevole Mancini domanda che si restringa l'azione reale che da noi si attribuisce allo Stato per la riscossione dell'imposta sul fondo ad un'annata solamente del prodotto.

Per dir vero la Commissione non farà opposizione a questa proposta, perchè era ancora nei suoi intendimenti; quindi si potrebbe dire « sussidiariamente compete però allo Stato per un'annata d'imposta, e per le spese di giudizio, privilegio, ecc. »

PRESIDENTE. Per un'annata di prodotti?

FABRIZI G., relatore. S'intende di un'annata di prodotto di tabacco, perchè può accadere che uno stesso fondo si coltivi nello stesso anno (anzi ciò accade frequentemente in Sicilia), che si coltivi nello stesso anno per sette mesi il tabacco, e per cinque mesi piante ortive; cosicchè fa avvicendamento la coltura del tabacco colla coltura di altre piante: ecco perchè io direi, per maggiore chiarezza, « per un'annata di prodotto, » vale a dire di tabacco solamente.

In secondo luogo l'onorevole Mancini domandava una dichiarazione per parte della Commissione, e per quanto possa valere questa dichiarazione, noi la facciamo di buon grado e in modo esplicito.

L'onorevole Mancini ha detto: ma voi domandate una cosa che devia dai principii quando proponete che sia data facoltà allo Stato di esercitare l'azione reale sul fondo nel quale è stato coltivato il tabacco, benchè l'azione per ripetere l'imposta sia unicamente contro il coltivatore del tabacco; egli dice: questa applicazione estensiva di un principio che deve essere rigorosamente mantenuto, non mi sembra un buon esempio, ed egli ha perfettamente ragione; ma noi abbiamo fatto questa proposta in questo caso speciale, specialissimo, per assicurare la finanza, inquantochè crediamo che, senza dare facoltà alla finanza di procedere coll'azione reale sul fondo stesso in cui è stato coltivato il tabacco, specialmente dopo che la Camera ha votato l'articolo in cui si dice che l'imposta sarà richiesta al coltivatore tre mesi dopo l'accertamento, noi crediamo che se non si dà questa azione reale allo Stato per esigere l'imposta, il coltivatore sfuggirà al pagamento di essa in molti casi e la finanza rimarrà defraudata.

Noi però diciamo che intendiamo che questa eccezione sia specialissima per la privilegiata coltivazione del tabacco in Sicilia, e che non si debba trarre ad esempio.

In terzo luogo vorrebbe l'onorevole Mancini disapplicare la prima parte dell'articolo 1962 del Codice civile; egli dice, questa imposta è una imposta indiretta sul prodotto, nè potete considerarla come un'imposta diretta; quindi non è applicabile la disposizione dell'articolo 1962 nella sua prima parte, ma piuttosto è applicabile quella che si contiene nel primo capoverso di questo stesso articolo, nel qual primo capoverso si considerano i privilegi dello Stato per i diritti di registro, e per ogni altro tributo indiretto, e si pone una gravissima limitazione a favore dei terzi.

Noi crediamo poter rispondere che, se si limita la facoltà del Governo di procedere per azione reale sul fondo a ciò che è disposto nel primo capoverso di quest'articolo, allora rimarrà spesso inefficace questa facoltà che si darà allo Stato. Noi persistiamo nel credere che si debba, per applicazione estensiva, mettere in atto, nel nostro caso, il disposto della prima parte dell'articolo 1962.

L'onorevole Mancini ha insistito molto sugli inconvenienti che potrebbero derivare; chè, anzi egli ha detto che deriveranno sicuramente al credito fondiario da questa nostra disposizione, perchè egli dice che, quando si stabilisca questo privilegio a favore della finanza, non si potranno più fare operazioni di credito fondiario.

Ma io credo che, se per una parte questa sua considerazione ha una certa gravità, non si debba però esagerarne la portata, in quanto che io faccio riflettere alla Camera che un ettaro di terreno coltivato a tabacco potrà avere, è vero, diverso prezzo nelle varie parti della Sicilia, ma io credo che in certe parti dell'isola un ettaro di terreno coltivato a tabacco potrà avere il valore anche di 10,000 lire, e nell'agro palermitano, per quanto mi è stato detto, potrà avere un valore anco assai maggiore.

Si tratterà quindi di 300, di 400 lire che sarà in media l'imposta d'un anno, di fronte a 10,000, a 15,000, a 16,000 lire. Io dico in molti casi, non in tutti, perchè so bene, come già ho notato, che variabilissimo è il valore dei fondi secondo le circostanze locali.

Credo dunque che il danno che ne potrà venire al credito fondiario non possa avere quell'importanza che all'onorevole Mancini è piaciuto di attribuire alla nostra proposta. Ripeto: io convengo che la sua obiezione ha qualche gravità, ma non mi pare che l'abbiate da indurre la Camera a rinunciare a quello che noi abbiamo proposto, in vista di assicurare l'interesse delle finanze, che in altro modo noi non sapremmo come assicurare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cattucci.

CATUCCI. Io credo che la materia è stata esaurita dall'onorevole deputato Mancini con la sua solita facondia e dottrina. Aggiungerò poche parole per dimostrare

alla Camera che l'onorevole relatore della Commissione non ha confutato le gravi ragioni dell'onorevole Mancini.

Io farei due domande alla Commissione, e prego il relatore di rispondermi.

L'imposta, di che si tratta, è un'imposta diretta od un'imposta indiretta? Seconda domanda: Le leggi comuni hanno provveduto sull'una e sull'altra, cioè sull'imposta diretta e sull'imposta indiretta? Dalle risposte si risolve la questione, ossia dalle risposte che darà la Commissione si vedrà se l'articolo modificativo da lei presentato meriti approvazione. A me pare non dubbio che l'imposta, di cui si tratta, sia un'imposta indiretta... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CATUCCI. Se non è così, mi si risponderà...

La legge comune parla delle imposte indirette; la legge comune parla delle garentie, dei privilegi, delle assicurazioni che essa legge comune dà allo Stato per le imposte indirette medesime. Ora io ritorno alla preghiera che feci altra volta. Se noi abbiamo leggi comuni generali che provvedono alla materia che ora discutiamo, io domando alla Commissione: perchè vuole un'eccezione?

Convegno, o signori, che la Camera ha il diritto di poter fare una legge eccezionale a quella generale comune.

Ma la Commissione non mi presenta ragioni serie e gravi per dire che, per l'esazione di quest'imposta dei tabacchi, noi abbiamo bisogno di una legge eccezionale, perchè appunto il Codice comune parla precisamente delle imposte indirette; ed il Codice comune ha sapientemente e largamente provveduto in modo da assicurare allo Stato la riscossione, ma però col rispetto dovuto ai diritti del terzo, legalmente ed anteriormente acquisiti ai diritti posteriori dello Stato medesimo. Chi mai potrebbe oppugnare l'evidenza di queste ragioni? Se lo Stato merita tutta la garanzia, lo Stato medesimo non vuole e non può volere che i suoi componenti, i cittadini dello Stato, siano sacrificati nei loro diritti; una teorica opposta sarebbe sovversiva, poichè si direbbe che lo Stato voglia, senza ragione e senza giustizia, annientare diritti legittimamente acquistati.

Io quindi ritorno alle idee prima svolte che cioè mi piacerebbe, e prego anche l'onorevole Mancini e la Commissione, a non fare parola di alcuna disposizione legislativa intorno all'obbietto, poichè nel silenzio noi ricorremmo alle leggi comuni, le quali provvedono alla materia e dispongono qualunque garanzia.

Per queste ragioni, io ripeto, e prego la Commissione perchè sopprima ogni testo di legge in proposito, perchè, lo ripeterò ancora una volta, che le leggi comuni provvedono larghissimamente. Se si fosse accettata la mia proposta, il diritto di ciascuno rimarrebbe salvo, incluso quello dello Stato, e questa discussione

sarebbe un fuor d'opera, e così guadagneremmo tempo e giustizia; egli è perciò che io rinnovo le mie calde preghiere, cioè di ritirarsi qualunque articolo in proposito, perchè ciò che si vuole già esiste. Così ho veduto questa disputa dal primo momento, così la veggio adesso, e spero che la Camera, gelosa de' principii di uguaglianza dinanzi alla legge, non esiterà ad abbracciare le mie idee, cioè il richiamo della legge comune nella materia che discutiamo.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Cavallini. Però, se egli lo permette, darei facoltà di parlare all'onorevole Bortolucci, il quale intenderebbe di dir poche parole a nome della Commissione...

CAVALLINI. Io l'ho chiesta da un'ora...

BORTOLUCCI. Parli pure.

CAVALLINI. Ringrazio la Commissione per la sua gentilezza, ed essa può a ragione ripromettersi che io andrò d'accordo con lei, perchè le conclusioni sue furono d'unanime accordo consentite, non solo dai membri che la compongono, ma anche dagli altri deputati che avevano nella tornata di ieri l'altro proposti degli emendamenti, fra i quali ho io pure l'onore di appartenere.

Io comincerò dall'ultimo oratore, cioè dall'onorevole Catucci.

Dichiaro subito che, in qualunque discussione, la prima difficoltà sta nel collocare bene la questione.

Posta la questione nei termini esposti dall'onorevole Catucci, se ne possono dedurre le conclusioni che a noi piacciono, e nulla risolverebbero.

Egli non doveva già chiedere se la imposta che si tratta ora di stabilire sia una imposta diretta od indiretta, e tanto meno interpellare se il diritto comune abbia fissate le norme che regolino e l'una e l'altra. Il deputato Catucci doveva invece esaminare le conseguenze che possono derivare dalla proposta della Commissione; egli doveva nello stesso tempo rammentarsi le disposizioni già sancite dalla Camera, e tra esse quella specialmente che accorda il termine di tre mesi, dopo fatto il raccolto del tabacco, per il pagamento della imposta.

Quindi primo nostro compito deve essere quello di avvisare al modo di garantire lo Stato per la riscossione dell'imposta stessa. Ebbene, quali sono i mezzi che meglio convenga adottare, che portata hanno le proposte che furono presentate? Queste, e nessun'altra, sono le questioni che dobbiamo dibattere e risolvere.

Del resto, non ho la menoma difficoltà di rispondere direttamente, e prima d'ogni altra cosa all'onorevole Catucci intorno all'indole, al carattere vero della imposta della quale trattiamo, e gli dirò che stando a tutti i principii del diritto, l'imposta è evidentemente indiretta, ma appunto perchè è tale, e non basta a raggiungere lo scopo, noi vi proponiamo tale un temperamento, il quale, mentre non immuta la vera na-

tura, e non si può immutare mai, la circonda però ad un tempo di tali cautele, che la avvicinano, l'assimilano per finzione di legge alla imposta diretta, ciò che, senza alcun dubbio, è in potere del legislatore, tuttavolta che particolari circostanze così imperiosamente richieggano.

Non dimentichiamo il tema, l'argomento che abbiamo innanzi noi. Per speciali circostanze, per considerazioni d'ordine superiore, noi dobbiamo fare una legge speciale per la Sicilia; noi dobbiamo permetterle la libera coltivazione del tabacco contro il pagamento di apposito balzello. Or bene, la eccezionalità della legge può consentirci una disposizione anche eccezionale intorno alle norme per l'esazione dell'imposta. Così io voglio, io debbo collocare la questione.

Quattro mozioni furono nella tornata d'oggi presentate in aggiunta o contro la proposta della Commissione: l'una è dell'onorevole D'Ondes, l'altra del deputato Morini, due sono dell'onorevole Mancini Stanislao.

Quanto a quella dell'onorevole D'Ondes, a me pare evidente che la Camera non la debba accettare per due considerazioni: la prima, perchè appare chiaro che la sostanza, il fondo della medesima, il suo scopo miri diritto a rivocare in tutto od in parte una deliberazione già emessa dalla Camera, inquantochè essa ha già stabilito il termine di un trimestre, dopo il raccolto del tabacco, per il pagamento della imposta, e senza alcuna condizione per alcuno; la seconda perchè volendo egli escludere il privilegio fiscale sul fondo a favore di coloro che entro quindici giorni dessero cauzione, oltrechè ci condurrebbe in mezzo di uno spinaio di litigi per determinare il valore della cauzione stessa, introdurrebbe una odiosa distinzione fra coltivatori e coltivatori di tabacco, userebbe un riguardo ai più facoltosi che potessero presentare la cauzione, e lo ricuserebbe ai meno favoriti dalla sorte, che invece sono quelli che dovrebbero avere diritto allo speciale riguardo.

La proposta dell'onorevole D'Ondes deve pertanto essere rigettata.

La proposta, dirò meglio, l'appunto dell'onorevole Morini, giacchè non mi sembra abbia egli fatta una esplicita proposta, non manca di opportunità, di fondamento, di ragionevolezza. È vero, il Codice civile accorda ancora l'ipoteca legale alla moglie e ad altri, come accorda la ipoteca giudiziale, se non di un mese, come l'onorevole deputato diceva, certamente di giorni 20, ed in questo frattempo consento che l'ipoteca può essere pregiudicata dal privilegio del fisco.

Ma non esageriamoci le difficoltà: il tributo per cui si discute, non è poi sì forte da produrre sì forti conseguenze e proprio nel termine sì breve di venti giorni che trascorreranno transitoriamente, una sola volta, tra il giorno in cui si stipula l'istrumento dotale od

emana la sentenza e quello in cui sarà promulgata la legge.

In ogni caso rammentiamoci dell'antico aforisma che i legislatori omettono ciò che accade una sola volta.

Non contempiamo, non fermiamoci sui casi rarissimi ed eccezionali, altrimenti uscirebbe dalle nostre mani con una coda interminabile.

Scendo ora all'onorevole Mancini: la sua proposta è duplice; egli in primo luogo vuole che il privilegio al demanio sul fondo si sancisca per un'annata soltanto, quando invece la prima parte dell'articolo 1962 del Codice civile, lo accorda per la corrente e per la antecedente, ossia per due annate.

In secondo luogo insta che il privilegio non abbia a nuocere non solo ai creditori che abbiano i loro diritti iscritti all'ufficio delle ipoteche al giorno della promulgazione della legge, ma neppure agli altri tutti che in avvenire, che sempre, anche dopo la promulgazione della legge avessero a garanzia delle loro ragioni un'iscrizione ipotecaria.

La prima proposta del deputato Mancini non credo possa recare pregiudizio allo Stato, e per me è una questione di apprezzamento e nulla più.

Noi vogliamo assimilare l'imposta per il tabacco a quella per il tributo fondiario; possiamo assimilarla più o meno; io e la Commissione abbiamo ieri creduto di assimilarla intieramente e di riferirci pienamente al diritto comune, ossia al disposto della prima parte dell'articolo 1962 del Codice, anche a maggiore cautela del demanio.

Riducendo però il privilegio anche ad una sola annata, le ragioni del fisco sono abbastanza garantite, e ci avviciniamo meno al diritto comune, alla legge generale.

Io confesso che avrei preferito il privilegio per due anni, già ammesso dal Codice civile; ma dal momento in cui ho veduto alzarsi la Commissione per arrendersi subito, ed accettare la limitazione ad una sola annata, non è certamente il caso in cui io debba insistere per la primitiva sua proposta, ed essere più rigoroso di lei. Quello che assolutamente ed in niun modo io posso ammettere, è l'altra proposta dell'onorevole Mancini, che pospone il privilegio del demanio a tutti i creditori che in qualunque tempo abbiano accessa una iscrizione sul fondo. Questo è troppo.

Signori, dal momento che la legge è promulgata, è nota *ubi et orbi*, è conosciuta da tutti, o quanto meno tutti hanno obbligo di conoscerla.

Il diritto speciale di coltivare il tabacco non può non fare salire il valore del fondo, e questo beneficio giova al proprietario, giova ai creditori. I creditori, i cittadini tutti devono sapere, sanno che può sempre esservi di mezzo il privilegio per l'esazione dell'imposta. Questa non è poi incomportabile, non è tale che

possa incagliare le contrattazioni. Una volta che si conosce l'eventualità di incontrare questo privilegio, tutti fanno i loro conti e se ne premuniscono, come si premuniscono, ove occorra, coloro che comprano oggi fondi a riguardo dell'imposta fondiaria.

Accordate invece la priorità ai creditori per le loro iscrizioni, e voi aprirete l'adito alle frodi. Il proprietario del fondo andrà d'accordo con creditori o veri o finti, recherà pregiudizio alle finanze e renderà illusorio il diritto per il tributo del tabacco.

La seconda proposta del Mancini non può conseguentemente essere ammessa, e mi compiaccio che in questa parte la Commissione sia rimasta ferma nel suo proposito, e la respinga.

Signori, la vostra Commissione, e con essa tutti i deputati che gentilmente furono da lei invitati a dirimere questa controversia, l'hanno attentamente dibattuta, e furono unanimi.

Per mala fortuna giunge tardi l'onorevole Mancini; ma pure si tenne conto di alcune sue idee che aveva prima cortesemente espresse in una sua lettera. Essi furono spiacenti di non poter convenire intieramente con lui.

Tutte le questioni furono discusse minutamente e sotto tutti gli aspetti: tanto è che la Commissione non ha potuto riferirvi ieri, e vi ha riferito solo oggi.

La questione era complessa: bisogna ponderarla nei rapporti tra il demanio ed i coltivatori del tabacco; tra il demanio ed il proprietario del fondo; tra il demanio ed i terzi; tra il proprietario ed il coltivatore del terreno, ossia l'affittuario.

Bisognava inoltre considerarla in rapporto alle specialità della legge, in rapporto alla natura dell'imposta, in rapporto alle conseguenze economiche, e finalmente nei rapporti transitorii tra l'oggi ed il giorno in cui la legge sarà promulgata.

Ebbene, fummo unanimi, salvo in parte il deputato Mancini.

Abbiamo accordato prima di tutto il privilegio al demanio sul prodotto del tabacco secondo le disposizioni dell'articolo 1958 del Codice civile.

Abbiamo accordato il privilegio sul fondo, ma in via *sussidiaria*, ciò che vuol dire che non altrimenti il demanio può rivolgersi contro il proprietario, se non dopo che abbia mostrato di essere stato vigilante contro il coltivatore; e notate ancora che il privilegio sul fondo non compete per le multe, ma solamente per l'imposta e per le spese di giudizio, le quali non sono altro in sostanza che le spese di riscossione.

Ma ciò non basta: a meglio tranquillare il proprietario, gli abbiamo fatto diritto di esigere una idonea cauzione dal coltivatore, purchè non vi sia frode, cioè nel caso in cui il contratto sia anteriore alla promulgazione di questa legge, ed il contratto abbia data certa.

È evidente che per i contratti che si stipuleranno in avvenire, i proprietari sapranno tutelare e garantire i loro interessi.

Abbiamo accordato il privilegio sul terreno; ma con una specie di disposizione transitoria abbiamo stabilito che esso non può nuocere in alcun modo ai diritti inerenti alle iscrizioni ipotecarie accese al giorno della promulgazione della legge, perchè questa non si poteva prevedere dai terzi, e giustizia imponeva che non venissero perciò menomate le loro ragioni.

Si tratta d'una imposta speciale, di sua natura indiretta, ed assimilandola alla diretta, facendone quasi una imposta *sui generis*, ci allontanammo il meno possibile dal diritto comune, riferendoci alla prima parte dell'articolo 1962 del Codice, ma temperandone ancora la portata, restringendo il privilegio ad una sola annata, ed accordandone l'esercizio in via puramente *sussidiaria*.

Ci persuademmo che il privilegio non può recare una perturbazione nelle contrattazioni, perchè non concerne che un tributo per un anno e in via *sussidiaria*, come ho detto.

E finalmente abbiamo creduto che il privilegio dovesse anteporsi ai diritti nascenti dalle iscrizioni accese dopo la promulgazione della legge, perchè così richiedeva la sicurezza per la esazione della imposta, e perchè non si fa ingiuria ad alcuno, quando tutti sono difidati che per legge compete questo privilegio al fisco.

È qui giova per ultimo che risponda ad un appunto opposto dall'onorevole Mancini, che, in apparenza specioso assai, e da lui elegantemente esposto, ha fatto forse molta sensazione alla Camera.

Egli ha osservato che la seconda parte dell'articolo 1962 del Codice civile, mentre accorda al fisco il privilegio sul fondo per l'esazione de' tributi indiretti, quali sono quelli per il registro e bollo in caso di alienazione, e per i diritti di successione, pure non va tant'oltre da pregiudicare le iscrizioni ipotecarie.

La legge sta scritta così, lo consento, ed è vero.

Ma non vale l'argomento, non vale l'illazione.

Il Codice ha sancita quella massima, ed ha fatto benissimo. Però corre grande differenza tra il caso da esso citato ed il nostro.

Quando è mai che si verifica, che avviene, che nasce il diritto del fisco per l'imposta sulla vendita del fondo? Avviene nel momento in cui il fondo è venduto.

Quando sorge nel demanio il diritto sulla successione?

Avviene nel momento in cui il cittadino muore e si apre la successione.

Dunque evidentemente questi due fatti che non potevano essere preveduti dai creditori anteriori al fatto della vendita e della successione non doveva pregiudicarli.

Invece il privilegio per la imposta del tabacco noi lo sanciamo colla autorità della legge indipendente-

mente da qualunque evento non preveduto ed imprevedibile, e lo stabiliamo da oggi e per sempre, cioè sino a che essa avrà il suo vigore.

Per questa speciale considerazione, e perchè noi dobbiamo, per le considerazioni già addotte, assimilare l'imposta sulla coltivazione del tabacco a quella fondiaria, ragione voleva che essa avesse sempre a primeggiare i creditori con iscrizioni posteriori alla promulgazione di questa legge.

Per tutti questi motivi prego la Camera di approvare le proposte della sua Commissione.

MINERVINI. Due gravissime questioni presenta l'attuale esame: 1° se debba farsi eccezione al diritto comune, del quale vi parlava l'onorevole Mancini; 2° se la finanza, facendosi questo ritorno al diritto comune, fosse sufficientemente o no bene armata dei mezzi per ottenere l'esazione dei tributi. Questa questione è la conseguenza d'un articolo che avete votato, permettete che io il dica, troppo facilmente. L'articolo col quale avete concesso tre mesi al pagamento dell'imposta vi ha condotti in questa condizione. E non credano coloro che l'hanno proposto che io faccia quest'osservazione perchè non volessi che quel termine fosse. Io lo ammetto il termine, ma esso doveva essere circondato di garanzie. Quando voi trattate d'un'imposta sulla produzione ossia indiretta, chè tale, checchè se ne dica, è l'imposta presente, dovevate attenervi alla legge comune. L'argomento Mancini, secondo me, è rimasto senza risposta e non poteva averne giuridicamente e legislativamente.

Ma si dice che per garantire le finanze si vuol fare un'eccezione. Io domando perdono. L'eccezione potrebbe ammettersi (volendo fare una gratuita concessione) quando non si potesse altrimenti essere sicuri.

Ma è con questa eccezione che si avrà la maniera di garantire la tassa? No. Se lo fosse io voterei la eccezione, forse per la garentia della finanza.

Ma quando voi avete detto che il privilegio principale sta nella produzione, e che viene sussidiario l'obbligo del fondo, notate, signori, quando avete confessato questo vero, se voi con una concessione vi lasciate sfuggire il mezzo principale onde assicurarvi della percezione, non avete ragione di rivolgervi contro il proprietario.

Trattandosi qui non *de jure condito* ma *de jure condendo* noi possiamo bene riparare alla concessione fatta e tutelare le finanze senza turbare la genesi del diritto.

Per queste ragioni io, onorato di prender parte alla discussione preliminare che si fece nel seno della Commissione intorno a questo articolo, proponeva un articolo aggiuntivo il quale non rivocherebbe la concessione del pagamento a tre mesi.

Non sarei io quello che inviterei la Camera a ritornare sopra una cosa già votata: sono troppo serie le nostre votazioni, perchè io mi permetta di consi-

gliarvi a votare oggi diversamente da quello che faceste ieri. Se la mia proposta, sulla quale richiamo l'attenzione del ministro delle finanze e della Commissione, fosse adottata, guarentirebbe tutto. Allora, facendo plauso al discorso dell'onorevole Mancini, avremo assicurata la finanza, senza violare le norme regolatrici del diritto. Avete stabilito che si possa pagare l'imposta tre mesi dopo l'accertamento, ed io dico: sta bene. Però tale concessione potete circondare di cautele, ciò non ha che fare col termine concesso. Il produttore del tabacco può essere il padrone del fondo o l'affittuario.

Or bene, senza distruggere l'articolo votato, vi propongo la seguente aggiunta, ammessa la quale, il proprietario potrà essere responsabile nel senso vero della legalità, secondo l'onorevole Mancini propone ed io accetto, e l'onorevole signor ministro delle finanze sarà sufficientemente armato per esigere il tributo.

Ecco la mia proposta.

Il produttore che non fosse lo stesso proprietario del fondo, volendo godere del termine di tre mesi pel pagamento dell'imposta, dovrà o prescegliere d'assicurarli col deposito a sue spese di tanta quantità del prodotto atto ad assicurarlo, o dovrà dare un'idonea cauzione.

Con questo articolo, signori, avrete salvato il tutto. Colui che deve pagare l'imposta sulla produzione, non può sfuggire o di assicurarla col deposito, o con la cauzione a sua scelta. Una garentia che, mentre è logicamente dovuta, e richiesta con varia libertà nel modo, non potrebbe respingersi.

Si dirà che i poveri coloni non potranno ciò fare. Ma io replico che un colono che fa una speculazione di questo genere debbe avere un capitale od il credito per ottenerlo, e così quando la produzione sia maturata, non può rifiutare una garentia.

Egli non può mancare di credito per dare una cauzione, e sempre non può sfuggire onestamente di depositare, a sue spese, una quantità di prodotto adatta ad assicurare l'imposta. Il non poter dare cauzione, e il rifiutarsi al deposito, rivelerebbe che si avesse mente a frodare l'imposta.

Chi non volesse accettare la cauzione per la difficoltà nei coloni a darla, certo non potrà rifiutare il deposito che io ho proposto e non obbligatoriamente.

Veramente non saprei concepire come uno che avesse l'industria della coltivazione del tabacco non troverebbe una cauzione; ma col deposito di una parte del prodotto, certo la sicurezza vi sarebbe e non potrebbe rifiutarvisi. Allorquando egli non potesse pagare, lo Stato esigerebbe il suo credito vendendo il tabacco depositato.

Con quest'articolo aggiuntivo, qualora la Camera lo votasse, si verrebbe nell'idea dell'onorevole Mancini, e non si creerebbe, fra le tante eccezioni a cui siamo stati condannati per la condizione dei tempi e delle

circostanze, anche questa, di fare un'eccezione al diritto comune e di intaccare così le basi fondamentali del Codice civile, che solo da poco tempo è in vigore.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. (*Membro della Commissione*) Risponderò brevemente all'onorevole Minervini a nome della Commissione.

Il suo emendamento aggiuntivo non si può accettare, ed io spero che l'onorevole Minervini vorrà persuadersi dietro le brevi considerazioni che io sono per esporre.

La Commissione quando propose in sussidio il privilegio sul fondo coltivato a tabacco, fu preoccupata innanzi tutto della necessità di assicurare il meglio che si poteva l'interesse delle finanze nell'atto stesso che si voleva colla libertà della coltivazione favorire la Sicilia e l'industria agricola in quell'importante isola. Alla Commissione non mancò il pensiero di ricorrere alle cauzioni; ma lo abbandonò riflettendo che il coltivatore del tabacco, non essendo ordinariamente il proprietario del fondo, ma un semplice colono od industriale, potevasi trovare in tale imbarazzo nel procurarsi i mezzi per far fronte alla cauzione, da subire sacrifici enormi e da essere esposto a condizioni onerosissime da parte dei prestatori di danaro. La Commissione si fece questa domanda: se cioè era conforme alla migliore e più libera coltivazione e produzione del tabacco il sistema delle cauzioni, e confortata anche dalle informazioni attinte sul luogo quando fu a Palermo non esitò a rispondere per la negativa. Vede dunque l'onorevole Minervini che il suo emendamento viene precisamente contro quei motivi che mossero la Commissione a respingere il sistema che egli vorrebbe fosse adottato dalla Camera.

La Commissione andò quindi all'altro sistema del privilegio non solo sul prodotto, ma sul terreno tanto più che ne trovava riscontro nella legge comune, laddove parla del privilegio dello Stato pei tributi tanto diretti quanto indiretti. È inutile fermarsi a discutere se pel privilegio sul fondo convenga attenersi alla prima parte dell'articolo 1962 del Codice civile o alla seconda. Trattasi d'imposta speciale, specialissima, rispondente ad un favore che si accorda alla proprietà nella Sicilia per ragioni che è ozioso di qui ripetere. Trattasi, volere o non volere, di un'imposta sul prodotto del suolo. Lo Stato che accorda il beneficio ha quindi il diritto di premunire il meglio che può il suo interesse. Il proprietario non può lamentarsene, perchè ha il mezzo di cautelarsi egli pure contro il coltivatore; e non hanno ragione di querelarsene neppure i creditori, i quali sono fin d'ora diffidati delle conseguenze a cui la legge li espone.

Osserverò infine che il metodo delle cauzioni non può essere accettato anche per un altro motivo, ed è che darebbe luogo a non pochi imbarazzi per le fi-

nanze, sia nello indagarne la idoneità, sia nel farne la realizzazione; imbarazzi che non verrebbero meno totalmente anche quando si ammettesse la cauzione in cartelle di consolidato.

Per tutto ciò spero che l'onorevole Minervini vorrà ritirare il suo emendamento; e, qualora egli insistesse nel medesimo, io prego la Camera, a nome della Commissione, di respingerlo.

MINERVINI. Domando la parola per un chiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Mi corre dovere di ricordare alla Camera che il nostro Codice civile ha soltanto due anni di vita, e sorte dal diuturno lavoro degli uomini i più eminenti della scienza legale in Italia. Le altre nazioni ci hanno dato tutte l'esempio del rispetto che si deve avere ad un Codice civile. In Francia non so se il Corpo legislativo abbia mai ammessa una modificazione al Codice civile, che è colà in vigore da poco meno di sessanta anni. Se qualche modificazione si rende necessaria nel nostro giovane Codice, debbe essere il frutto di meditazioni che ci assicurino contro errori deplorabili.

Ora, a proposito di una legge di finanza, si propone d'introdurre cosa affatto nuova nel Codice civile, cosa che contrasta coi principii consacrati nel medesimo, soprattutto col principio della pubblicità dei vincoli reali, dei vincoli ipotecari, con quel principio di perfetta pubblicità che onora gli autori del Codice civile italiano.

Non bastano più le iscrizioni dei creditori ipotecari per garantirli; a loro insaputa, un anno dopo che essi hanno prese le loro iscrizioni, acquistate le loro ipoteche, quando essi riposano tranquilli sotto l'egida del Codice civile, ecco che s'intraprende la coltivazione del tabacco che annulla il diritto del creditore.

Pare a me che, prima di adottare una così grave modificazione alla legislazione ipotecaria, la Camera ci debba pensar sopra molto seriamente.

Avvi qualche cosa di simile nell'alinea dell'articolo 1962 del Codice civile.

È privilegio pei crediti dello Stato, pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sugli immobili che ne faranno l'oggetto.

Ma, in primo luogo, questi crediti dipendono dal fatto del proprietario. Non può esservi diritto di registro se il proprietario non ha fatto qualche atto che vincoli la sua proprietà; non è il fatto di un terzo che può far nascere un diritto di registro a carico della proprietà, ed una conseguente diminuzione dei diritti dei creditori ipotecari.

In secondo luogo, anche quando si tratta di diritti dovuti pel fatto del proprietario, il Codice civile contiene un savio temperamento: Gli autori del Codice civile hanno soggiunto, dopo la disposizione che ho poc'anzi rammentata:

« Tal privilegio non può pregiudicare i diritti reali di ogni genere acquistati sui fondi dei terzi prima del

trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa. »

Se volete violare il principio consacrato dal Codice civile, per cui nessuno può vedere la sua proprietà soggetta ad un diritto reale, se il proprietario stesso non vi ha acconsentito, usate almeno il temperamento che il Codice civile ammette quando si tratta del fatto del proprietario. La Camera, se vuole scostarsi da quel grande principio, procuri di scostarsene il meno possibile e nel modo meno pericoloso.

Ecco ciò che propone l'onorevole Mancini, e che io prego la Camera di accettare.

Invano venne a dirci l'onorevole Cavallini che, una volta pubblicata la legge, tutti sapranno che i crediti ipotecari sono soggetti all'eventualità di vedere coltivati i fondi a tabacco, e quindi soverchiata la loro ipoteca. Riconosco che in questo modo non sarà violato un diritto acquistato; ma avverrà che la cautela ipotecaria resterà illusoria. In questa guisa si spegne il credito agrario, per cui la Camera si è mostrata così sollecita, e per cui è disposta di votare una legge apposita che è già all'ordine del giorno.

Sarà vano il sancire leggi di credito agrario in quelle regioni nelle quali le ipoteche resteranno incerte ed illusorie per effetto della coltivazione del tabacco.

Certo la proposta della Commissione non contiene violazione di un diritto acquistato; ma noi non dobbiamo solo pensare ai diritti acquistati, ma anche a quelli che pel bene comune debbono potersi legittimamente acquistare. Convienne alla società che si possa acquistare un'ipoteca larga e salda, la quale non lasci timore a chi presta il denaro. Questo è il solo mezzo di assicurare il denaro ai poveri coltivatori. Se invece nei paesi che possono godere della coltura dei tabacchi gettate l'incertezza sull'avvenire di una iscrizione ipotecaria, voi evidentemente, mentre con una mano favorite la Sicilia della coltivazione del tabacco, voi col'altra mano le portate il più grande nocimento, privandola del beneficio del credito agrario.

Per questo io voto l'emendamento Mancini ed esprimo il desiderio che la Commissione, meditando sulla somma importanza che ha qualunque modificazione fatta al Codice civile, e specialmente qualunque lesione ai principii da esso altamente proclamati, si disporrà essa stessa ad aderire a questo emendamento.

MINERVINI. L'onorevole membro della Commissione che sorse a combattere la mia proposta forse non l'ha attentamente sentita; ovvero io esponendola, non mi sarà abbastanza chiaramente espresso: certo una delle due cose è avvenuta.

Io diceva: se voi avete dichiarato il privilegio principale, forse l'unico privilegio che possa veramente portare questo nome, cioè quello sul prodotto, dovete con legge garantire sempre la certezza del prodotto

che forma la base del vostro diritto; quando avete concesso un termine al pagamento, mentre si può esportare il prodotto, se non circondate codesto termine di cautele, mettete volontariamente in pericolo il principale vostro privilegio, cioè la produzione stessa. E con tal metodo riversate sul sussidiario debitore un obbligo che spensieratamente togliete al principale obbligato.

E, non solo questo, ma, per riescire a cotale non lo-devole proposito, verreste a distruggere le norme del Codice civile, da poco pubblicato per tutta Italia.

Se io vi avessi proposto il solo metodo della cauzione, comunque non dividessi i timori e le difficoltà che accampava l'onorevole Commissione, via; ma io vi proponevo il deposito, e di ciò non ha l'onorevole contraddittore tenuta ragione. Se egli crede che il dare una cauzione fosse difficile pel colono, poteva escluderla, ma è pure un metodo sancito in molte leggi d'imposta. Ma che mi si dirà del deposito di una parte del prodotto atto ad assicurare l'imposta?

Io ho detto: il produttore, non proprietario del fondo, se vuole godere del termine stabilito, o dia cauzione, o faccia il deposito a sue spese a favore dell'amministrazione.

Domando io se voi troverete una legge in cui si conceda un termine al pagamento di un'imposta privilegiata sopra un prodotto, senza cautelare il termine con la cauzione e col deposito che non faccia scomparire il prodotto. Quando voi avrete adottato quest'articolo, son certo che il colono non si troverà offeso, poichè ha la libertà di offrire ragionevoli garanzie e delle più logiche e comuni.

Quindi per me sta che, ove la Commissione accetti questa mia proposta, avrà salvato in uno gl'interessi della finanza e quelli del produttore, del proprietario, senza rinvocare il Codice civile nelle sue norme fondamentali, siccome bene l'onorevole Mancini vi dice di non doversi fare, essendo pericoloso esperimento e non dicevole alla serietà del Parlamento.

Io quindi, sotto questo rapporto, voglio sperare che il mio articolo aggiuntivo, il quale concilia tutti gl'interessi, meriterà l'accoglimento della Camera. Ove venisse respinto, non me ne maraviglierò, e credo che dopo non molto dovrà riconoscersi il vero, che ora non si sarebbe voluto riconoscere.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io non posso non dividere i principii esposti dall'onorevole Mancini e da tutti coloro che hanno sostenuto la sua tesi. Di modo che, se si trattasse effettivamente di modificare il Codice civile, per un fatto generale, sarei io il primo ad oppormi. Ma prego la Camera di osservare che qui si tratta d'un caso tutto eccezionale, di un privilegio che si concede alla Sicilia che ora appartiene esclusivamente allo Stato.

La Sicilia ha con questa legge la facoltà della pian-

tagione libera del tabacco. Di fronte al gran privilegio dello Stato, siccome ho detto, si dà questo privilegio alla Sicilia.

Ora, precisamente, tenuto conto di questa eccezionalità del caso, non bisogna certamente procedere così rigorosamente nei principii che regolano la materia di cui si discute.

Il Governo crede che, facendo questa concessione, non altrimenti possa garantire la tassa che impone, se non nel modo che è stato proposto dalla Commissione: e ciò senza danno positivo del terzo, e dico senza positivo danno, poichè dal modo, come l'articolo è stato da ultimo formulato, ed anche da quello che dissero i proponenti, pare che questo danno sia così eventuale e lontano da non temere affatto che possa verificarsi.

Intanto è pur necessario che sia garantito l'interesse dello Stato. Bisogna che la Camera guardi questa questione sotto il suo vero aspetto. Il Governo potea non proporre questo progetto di legge, potea non fare questa concessione, ma è nell'interesse della Sicilia, è per migliorare le condizioni di quelle provincie, che ha creduto di farlo; ma doveva pure nel medesimo tempo procacciare che non tornasse dannosa alle nostre finanze.

Il Governo e la Commissione fermamente credono che, solamente approvando l'articolo proposto dalla Commissione, gl'interessi finanziari possono seriamente essere garantiti. Se poi infine si crede che lo Stato debba fare una concessione, e correre anche il pericolo di non riscuotere la tassa che impone come una specie di corrispettivo, ne lascio giudice la Camera; solamente dirò che il Ministero non è disposto ad accettare alcun emendamento che diminuisca la garanzia che ha diritto di pretendere.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola per una mozione d'ordine.

PESCATORE. Io prego la Camera di stare bene attenta ed esaminare se veramente la mia mozione sia una mozione d'ordine, chè in verità io stesso ne dubito (*Ilarità*), e, se la Camera non lo crederà, io mi taccio subito ben volentieri. Mi pare di aver sentito molti legisti di questa Camera che, tutti d'accordo, quasi in coro, hanno dichiarato che colla proposta che discutiamo si deroga ai principii del diritto comune, alle disposizioni del Codice civile, anzi si stabilirebbe un principio che potrebbe avere in altre occasioni pessime conseguenze. Se la Camera adotta la proposta della Commissione, pare, a prima vista, che poco importi sapere se questa sia un'eccezione al diritto comune, oppure se sia un'applicazione dei principii di giustizia universale. Dissi che pare a prima vista, ma in realtà non è così. Pensate infatti che questa legge, massime nei rapporti di diritto, dovrà poi essere applicata nella varietà sempre indefinita e

imprevedibile dei casi particolari dall'autorità giudiziaria.

Ora sappiate che in quasi tutti i casi di controversie giuridiche importa sempre innanzi tutto determinare se la disposizione di legge che si vuole applicare sia una disposizione di diritto comune, oppure sia una disposizione di diritto singolare, eccezionale, contraria ai principii generali, perchè in quest'ultimo caso l'autorità giudiziaria sempre adotta l'interpretazione restrittiva, onde avverrà in parecchi casi che, ritenendo la disposizione come affatto eccezionale, esorbitante, come si sarebbe detto nella Camera dei deputati da tutti i legisti, senza contrasto alcuno, l'autorità giudiziaria finirà, per ricusare l'applicazione della legge, quando pure, secondo la vera volontà del legislatore, si dovrebbe applicare.

Ecco perchè io ho sentito il bisogno di dire due parole per contrastare solennemente a tutte le dichiarazioni che hanno fatte i miei onorevoli colleghi e per convincere la Camera e tutti coloro che poi avranno a consultare gli atti del Parlamento, che qui non si tratta niente affatto di disposizione contraria ai principii del diritto comune, nè è derogativa del Codice civile, ma che qui il legislatore fa e deve fare una retta ed ovvia applicazione dei principii di giustizia universale.

Prego dunque la Camera a volermi permettere alcune brevi considerazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore vede benissimo che la sua non è una mozione d'ordine.

Però, se l'onorevole Mancini a cui spetterebbe la parola, acconsente, io gli darò la parola.

MANCINI P. S. Purchè mi sia riservata la parola immediatamente dopo, mi accontento.

PESCATORE. Ebbene, io credo che per chiarire la questione e ridurla alla massima sua semplicità, sia necessario considerare la legge presente come una solenne stipulazione tra lo Stato e la Sicilia.

Difatti, lo Stato abbandona in favore della Sicilia e principalmente dei proprietari del suolo siculo la sua privativa, conseguenza della quale sarebbe la proibizione di coltivare a tabacco il suolo siciliano, proibizione che pure intanto si mantiene in tutto il rimanente del territorio italiano.

Da una parte, adunque, lo Stato abbandona una privativa e il cospicuo prodotto che ne proviene all'erario; dall'altro i proprietari del suolo offrono un compenso, e questo compenso è la tassa di cui si tratta, tassa piuttosto ragguardevole sulla produzione del tabacco.

Ora, in questa condizione di cose, che è la vera condizione di fatto e di diritto, lo Stato dice ai proprietari del suolo siciliano: promettermi un compenso non basta, bisogna assicurarne il pagamento nella massima parte dei casi. Come si assicura il pagamento? Lo Stato non esige nessuna prova di solvenza dai coltivatori del suolo a tabacco, e nella massima parte dei

casi questi coltivatori non saranno proprietari. Lo Stato non esige la produzione dei certificati ipotecari per vedere se ci sia margine sufficiente a fronte della somma delle iscrizioni già esistenti. Lo Stato, come è già convenuto e deciso, non si studia nemmeno di conservare il privilegio sul prodotto, ed anzi accorda un lungo termine per pagare la tassa, e appunto la facoltà di vendere il prodotto per pagare la tassa col prezzo ricavato dalla vendita del tabacco.

Dunque, dice lo Stato: io non ho più alcuna garanzia; datemi (esso dice ai proprietari del suolo) un diritto reale, un'ipoteca, un privilegio sul fondo. Ecco la condizione delle cose. E questo privilegio sul suolo perchè sia una garanzia efficace, bisogna che (salve le disposizioni transitorie) possa primeggiare su tutti i creditori iscritti; perocchè un fondo si può per ipoteche reali, o simulate ed immaginarie caricare ad ogni momento di iscrizioni ipotecarie. Ora il fisco trovando il fondo carico d'iscrizioni, non avrà mai il suo tornaconto di promuovere un lungo, incerto e dispendioso giudizio di spropriazione forzata.

Ma si dice: dunque il proprietario che non è coltivatore sarà sempre un fideiussore coatto: voi stabilite qui un principio di cui in altre occasioni si potrà stranamente abusare.

Signori, quest'argomento mi pare affatto insufficiente, perchè, dal momento che la stipulazione intercede appunto tra lo Stato da una parte ed i proprietari del suolo dall'altra; dal momento che i proprietari offrono un compenso e consentono di garantirlo, qui non c'è fideiussore coatto; qui abbiamo il vero debitore della tassa, ed è il debitore che dà un'ipoteca a guarentigia del compenso da lui dovuto; perocchè vedete bene che (salvo i casi di quei contratti per cui provvede la disposizione transitoria) nell'avvenire non potrà intraprendersi nessuna coltivazione a tabacco in alcuna parte del suolo siculo, salvo che per consenso espresso o tacito dei proprietari. *Espresso*, se la convenzione di affitto provvede specificamente; *tacito*, se la convenzione di affitto non oppone nessun ostacolo. I proprietari provvederanno perchè la coltivazione a tabacco non s'intraprenda mai contro la loro volontà, e quando si faccia, oltre il loro consenso, si verificherà di certo anche il loro profitto, mediante la percezione di un maggiore fitto, che non mancherà di stipulare il proprietario medesimo. Ma ora si presenta il nodo principale della questione. Si dice: l'articolo 1962, parte seconda, provvede per queste cose, e subordina il privilegio alle ipoteche anteriori al fatto che dà luogo alla tassa. Dunque voi derogate al Codice civile. Signori, la seconda parte dell'articolo 1962 del Codice civile nulla ha di comune colle condizioni del caso presente. Che cosa stabilisce il citato articolo? Che, succedendo una mutazione di proprietà o per contratto fra vivi, o per successione, la tassa di registro o di successione, ossia il credito fiscale che nasce

da questo fatto, sia bensì privilegiato sugli immobili caduti in contratto o in eredità, ma subordinatamente alle ipoteche già prima esistenti.

La ragione di questa distinzione è, a parer mio, evidente e tale, che non si applica alle condizioni della nostra legge. Infatti l'imposta per mutazione di proprietà che cos'è, o signori? È un'imposta straordinaria sul capitale del 30 per mille per lo meno, e talvolta anche del vigesimo, del quindicesimo o del decimo del capitale intero. Ora, egli è ragionevole, anzi sta nella natura stessa della cosa, che l'imposta sopra un capitale scompaia, quando più non esiste il capitale, fatto segno alla tassa. Un fondo è alienato, oppure cade in eredità, immediatamente questo fondo è tassato dalla legge; ma se è dimostrato che le ipoteche esistenti assorbono già il valore di questo fondo, la tassa deve scomparire, giacchè l'imposta per tramutazione di proprietà, o per successione, è stabilita, nell'intento della legge, a carico del compratore, a carico dell'erede, non a carico dei terzi creditori a cui in sostanza sia devoluto il fondo, cioè l'intero valore del fondo assorbito dalle ipoteche.

Ecco qual è la ragione della seconda parte dell'articolo 1962 del Codice civile. Lo Stato, nei casi contemplati da quell'articolo, acquista, ossia mirerebbe ad acquistare una tassa a titolo meramente lucrativo, tassa che suppone l'esistenza d'un capitale, capitale che scompare quando il valore del fondo risulta assorbito dai debiti ipotecari preesistenti.

Nel caso nostro la condizione giuridica è affatto dissimile, giacchè nel caso nostro il titolo della tassa sta in una corresponsività guarentita sul suolo in anticipazione e prima della creazione di qualunque altra speciale ipoteca. Lo Stato qui non acquista a titolo lucrativo, come fa delle tasse di registro e di successione. Lo Stato non può abbandonare una privativa ed il prodotto di essa, salvo che mediante il compenso di una tassa sul prodotto, e il pagamento del compenso si deve guarentire e si guarentisce con ipoteca affatto simile alle ipoteche di convenzione: perocchè è la legge stessa (*communis sponsio*) che nel caso in questione stipula in prevenzione la garanzia ipotecaria sulle terre tra lo Stato e i proprietari del suolo.

Ma, si disse ancora: il credito fondiario dell'isola è pregiudicato. E veramente ciò detto sotto un certo rispetto non si può negare; e perchè? Perchè quindi innanzi tutti i prestatori di danaro dovranno, nell'esaminare se il valore del fondo che si offre loro in ipoteca sia sufficiente, presenti sufficiente margine a garantire il loro danaro, dovranno, dico, defalcare dal valore del fondo quella parte che potrebbe poi più tardi essere assorbita dal privilegio del fisco, quando il fondo venisse coltivato a tabacco.

Questo è vero, questo è incontestabile; ma per altra parte la legge attuale, l'abbandono della privativa, la libertà di coltivare il suolo siciliano a tabacco,

mentre pur si mantiene in ogni altra parte del territorio italiano la privativa e il divieto, aumentano senza dubbio e di gran lunga il valore del suolo siffattamente privilegiato.

Dunque la nostra legge prima di pregiudicare in Sicilia il credito fondiario, lo avvantaggia, lo estende, lo accresce mercè l'incremento del valore delle tasse. Dunque nel fatto, e considerando le due cause contrarie che si compensano, non avviene nessun pregiudizio al credito fondiario della Sicilia; e quando avvenisse, ciò sarebbe la conseguenza necessaria di dover garantire la tassa di cui si tratta, che è scarso compenso della privativa che si abbandona. E qui si vede quanto sia da lodare la Commissione, la quale consente di ridurre l'effetto del privilegio all'imposta di una sola annata; proposizione che io feci nel seno della Commissione e che a me fu rifiutata, perchè io concedeva tutto il resto, e che all'onorevole collega Mancini, il quale si mise in sul diniego su tutti i punti, fu consentita. Il privilegio per una sola annata basta a garantire il fisco, e creando ai terzi minori pericoli, lascia poco meno che intatto il credito delle proprietà fondiarie dell'isola.

Ora, non mi resta che di soggiungere che, a maggior tutela della proprietà e dei proprietari dell'isola, io deposi sul banco della Presidenza un'aggiunta all'articolo di cui ragioniamo, diretta ad assicurare l'indennità dei proprietari nei loro rapporti cogli affittuari, i quali coltivando il fondo a tabacco rendono i proprietari eventualmente responsabili della tassa. Effettivamente nel progetto della Commissione mancava un provvedimento a questo riguardo. Il proprietario, come tutti sanno, a garanzia del fitto dovutogli, ha il privilegio sui frutti, e su tutte le cose che s'introducono nel fondo e che servono alla coltivazione del medesimo.

Ora, quando il proprietario non solo è creditore del fitto, ma diventa creditore forzato anche dell'imposta da lui dovuta eventualmente in luogo e per conto del colono, evidentemente il privilegio di lui sui frutti e su tutte le cose introdotte nel fondo deve anche estendersi a tutelare il rimborso dell'imposta e degli accessori.

PRESIDENTE. Leggo l'aggiunta proposta dal deputato Pescatore ed accettata dalla Commissione:

« Per il rimborso dell'imposta il proprietario avrà ne' suoi rapporti coll'affittuario quegli stessi privilegi che gli competono per legge a garanzia del fitto. »

Nello stesso tempo do lettura di un'altra aggiunta proposta dal deputato Galati:

« La produzione del tabacco non potrà esportarsi dal fondo senza il permesso del proprietario del terreno e di tutti i creditori ipotecari i quali, sino a che dal coltivatore non sarà pagata la tassa, saranno riguardati come legittimi depositari. »

MANCINI P. S. Sono colpito dalla profonda opposizione che scorgo tra le idee manifestate dall'onorevole guardasigilli, e quelle che hanno formato il tema di un lungo discorso dell'onorevole Pescatore in sostegno dell'opinione ministeriale.

Il guardasigilli riconosce che i principii consacrati nel Codice civile, non solamente siano applicabili alla materia, ma meritino quell'omaggio che è dovuto a leggi fondamentali e di generale applicazione al paese, a cui non bisogna toccare con leggerezza, in occasione di provvedimenti speciali, come assai avvedutamente faceva notare l'onorevole Sineo. Egli non ha fatto che richiamare l'attenzione della Camera sul carattere, a suo avviso, eccezionale della concessione che lo Stato fa alla Sicilia, d'onde deduceva la conseguenza che potessero rimanere legittimate certe speciali deroghe ai principii medesimi del diritto comune.

Invece l'onorevole Pescatore, mentre si doleva di essere stato generoso colla Commissione, e pretendeva questa fosse con lui meno arrendevole che con me, facendo così a' nostri colleghi non meritata censura, ha voluto oggi in questa discussione appigliarsi al sistema, di cui forse crederà di avere scoperto l'efficacia, ha voluto cioè far pendere la bilancia dal lato opposto, tutto contrastando ciò che ormai pareva concordemente riconosciuto e consentito nella discussione, sperando con ciò di contribuire a far prevalere, quasi per legge di equilibrio, l'opinione mediana della Commissione medesima. Egli, contraddicendo al ministro, non crede una esorbitante eccezione ai principii, ma invece una applicazione giudiziosa de' sani principii di giustizia ciò che la Commissione ci viene proponendo, poichè secondo lui la seconda parte dell'articolo 1962 del Codice civile non ha il menomo rapporto colla questione che in questo momento si discute.

Rispondo innanzitutto all'onorevole guardasigilli, che certamente il sistema, con cui egli difende il partito della Commissione, è meno pericoloso; salva almeno i veri principii, anzichè comprometterli ed ottenebrarli a profitto di una proposta del tutto particolare ed eccezionale, dappoichè il ministro crede che lo Stato non abbia altro mezzo che questo per poter assicurare a sè la riscossione di questa tassa.

Così posta la questione, diventa una semplice questione di fatto, ed anche una questione di buona fede. A' miei occhi non sussiste punto che il privilegio sul fondo sia l'unico mezzo, perchè lo Stato possa assicurare la riscossione di quest'imposta. Basterebbe osservare che abbiamo innanzi a noi un altro emendamento, proposto, credo, dall'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale farebbe scomparire intieramente la questione sulla quale ci tratteniamo da così lungo tempo, ed escluderebbe ogni necessità di concedere qualsiasi privilegio allo Stato, imperocchè sarebbe invece assicurata la riscossione dell'imposta con quel mezzo me-

desimo che non ha guari voi stessi adoperaste nella recente legge sul macinato, cioè col sistema delle cauzioni.

Per esso, in corrispettivo della concessione che la legge farebbe al coltivatore di tre mesi di tempo per potere asportare il prodotto dal fondo, realizzarne il prezzo, e con esso pagare l'imposta allo Stato, si verrebbe a dare allo Stato medesimo la facoltà di assicurarsi mediante una cauzione da prestarsi dal coltivatore, così e non altrimenti, ripeto, come si è fatto nella legge sul macinato, senza impegnare menomamente la responsabilità del fondo in cui si esercita l'industria, con l'aggravio il più strano ed irragionevole del proprietario del molino.

Io confesso in verità che, quando dovessi vedere da un lato violati non solo i principii, ma fatta altresì una larga e pericolosa ferita al credito ipotecario in tutta la Sicilia; quando dovessi vedere tutta quella importantissima provincia italiana costituita in una condizione deteriore a quella di tutte le altre, rispetto a ciò che costituisce agli occhi miei uno dei cardini e dei fondamenti della prosperità economica di un paese, bramerei che gli stessi onorevoli deputati a noi inviati da' collegi siciliani anteporessero il sistema delle cauzioni a quello del privilegio da conferirsi allo Stato.

Se non altro, la cauzione si presta dal vero debitore, cioè da quel contribuente che ottiene il vantaggio di una dilazione di tre mesi, mentre non è giusto, nè tollerabile che questo vantaggio venga pagato a spese di estranei, quale è il proprietario, quali sono i terzi creditori, i quali abbiano assicurato i loro crediti coll'ipoteca sopra il fondo.

Questo è un sistema che non si può chiamare di transazione, ma di coattiva spogliazione di un cittadino dei suoi proprii diritti in servizio e profitto di un altro; in tal caso la legge esercita la sua onnipotenza non già col criterio della giustizia, ma invece sacrificando il criterio della giustizia unicamente a ciò che si reputa il maggiore comodo del fisco per la percezione dell'imposta.

D'altronde, quando, nel sistema del privilegio che si vuol concedere allo Stato, si dovesse venire a quelle conclusioni a cui riuscivano l'onorevole Pescatore ed un altro collega, che proponevano gli ultimi emendamenti, cioè che il proprietario ed anche i creditori potessero impedire che dal coltivatore si asportasse il prodotto dal fondo, e pretendere anteriormente su questo prodotto un mezzo di garanzia e di cautela a loro vantaggio, è facile avvertire che noi verremmo a dare con una mano al coltivatore quello che ben tosto gli toglieremmo coll'altra.

Da un lato gli diciamo: voi avrete tre mesi di tempo e la facoltà di asportare il vostro prodotto, di venderlo, e col prezzo che ne avrete ricavato di pagare l'imposta; ma dall'altro lato contemporaneamente la legge gli impedirebbe appunto di esercitare cotesta facoltà,

armando il proprietario, ed anche i creditori, di mezzi efficaci onde opporsi, nel loro interesse, all'esercizio della facoltà medesima. E quando si debbano in tal modo ridurre i coltivatori inceppati nell'esercizio della loro industria, e quasi schiavi del proprietario e dei creditori, meglio vale adottare il sistema assai più semplice delle cauzioni, sistema corretto, il quale non turba i principii e non lede i diritti di alcuno. Laonde io dichiaro francamente che, se dovessi scegliere tra la proposta della Commissione e quella dell'onorevole D'Ondes-Reggio, sarei disposto, senza menoma incertezza, a preferire la seconda.

Se dunque non è vero che non vi sia altro mezzo, all'infuori di quello del privilegio, per cautelare lo Stato, a me pare che cadano, per difetto di base, tutti i ragionamenti dell'onorevole guardasigilli.

D'altronde chi non concepisce come possa essere facile e non infrequente che, quando siasi accertata la quantità presumibile del prodotto dell'annata, e quindi il coltivatore sia divenuto definitivamente debitore della tassa, tuttavia sopraggiunga una di quelle rare eventualità atmosferiche che distruggono un intero prodotto; eventualità, che gl'intelligenti della coltivazione del tabacco sanno essere speciali in questa coltura agraria, e che possono verificarsi anche alla vigilia della perfetta maturità del prodotto stesso? Ed allora chi pagherà? L'unico che si troverà nella necessità di pagare allo Stato, senza sua colpa, senza alcun proprio fatto o volontà, sarà certamente il proprietario del fondo.

Ma l'onorevole Pescatore ripiglia: è vero che gravi rendiamo le condizioni de' proprietari di Sicilia; ma, considerato il carattere di questa legge, essa è piuttosto una stipulazione tra lo Stato e la Sicilia. Lo Stato dice alla Sicilia: io ti concedo la permissione di coltivare il tabacco, ma tu ti obbligherai a non fruire dei benefici del diritto comune, e delle prerogative che mediante la pubblicità costituiscono il mirabile meccanismo del sistema ipotecario, e creano e sviluppano la potenza del credito.

Io sono grandemente sorpreso di udire dalla bocca di un giureconsulto così illustre come l'onorevole Pescatore una somigliante definizione di ciò che in questo momento forma oggetto delle deliberazioni della Camera.

Quando noi approviamo una legge, non facciamo un contratto; fra questo e quella manca ogni elemento di somiglianza; imperocchè la legge è l'espressione dell'autorità sovrana della nazione e della sua volontà, la quale s'impone all'universale obbedienza, senza bisogno del consenso dei cittadini, i quali hanno bensì diritto ad avere leggi giuste, ma hanno l'obbligo di osservare le leggi costituzionalmente formate, anche quando loro dispiacciono; nel contratto invece è il libero incontro di due consentimenti, di due volontà, ciascuna delle quali, ove sia ripugnante, il vincolo

contrattuale non può crearsi. Mancano qui adunque tutte le condizioni per farci ravvisare nella legge anche la più lontana somiglianza di un contratto, dappoichè avremmo bisogno del consenso della Sicilia, o di chi possa rappresentarla, e soprattutto che la Sicilia oggi avesse una personalità propria politicamente e civilmente distinta, e capace di contrattare e di obbligarsi. Ma dove è chi possa rappresentare la Sicilia? Secondo il nostro Statuto, io non vedo intorno a me che rappresentanti dell'intera nazione; degli onorevoli deputati inviati qui dalle provincie siciliane, non credo che alcuno voglia abbassare il suo mandato a segno da credersi rappresentante soltanto di quella, benchè nobilissima ed a noi cara provincia, anzichè di tutto il popolo italiano.

Non esistono dunque rappresentanti della sola Sicilia, i quali possano stipulare per essa.

Io sono persuaso che una bestemmia politica non fosse nelle intenzioni del mio onorevole collega, nè in relazione col troppo conosciuto suo patriottismo, e che anche per lui la Sicilia non ha più nè può avere personalità ed esistenza sua propria, ma è frazione di questo nuovo reame d'Italia, e parte eletta di una grande nazione che si è costituita e vincolata con legami indissolubili preparati dalla natura, e che debbono essere resi più saldi ed eterni dal mutuo affetto e da' benefizi desideratissimi di un buon Governo.

Perchè dunque introdurre delle figure rettoriche in mezzo ad una discussione strettamente giuridica?

Ma si prosegue dallo stesso onorevole Pescatore: la seconda parte dell'articolo 1962 del Codice civile non rappresenta il diritto comune in questa materia (e con ciò egli dà una mentita all'onorevole guardasigilli, per riuscire però alla stessa conclusione); siffatta disposizione non ha verun rapporto colla questione attuale, e perchè? Perchè ivi si contempla soltanto la tassa del registro.

Ma al certo l'onorevole Pescatore non ha presente il testo preciso ed intero di quella disposizione in cui è scritto che quel privilegio è consentito allo Stato, non solo per i diritti di registro, ma altresì *per ogni altro tributo indiretto sopra gl'immobili che ne sono l'oggetto*.

Perciò quando egli afferma che la disposizione della seconda parte dell'articolo 1962 riguarda solamente i diritti di registro, trova la sua risposta nel testo letterale ed evidentissimo della medesima legge che egli vorrebbe rendere estranea alla discussione attuale.

E intorno a quell'articolo del Codice non sarà inutile che io faccia alla Camera un'osservazione che ho omessa nel mio precedente discorso; cioè che in questa parte il Codice civile subalpino, e quello ancora, se non erro, napoletano, accordavano precisamente allo Stato una anteriorità sopra i creditori iscritti sul fondo; in altri termini consentivano ciò che oggi la Commissione propone, cioè per la riscossione dei tributi indi-

retti una preferenza allo Stato sui creditori. Che cosa ha fatto il nuovo Codice italiano? Preoccupato dal bisogno di costituire un sistema ipotecario, il quale coi mezzi della più larga pubblicità, con le minori eccezioni possibili al suo principio informatore, rendesse sicuro lo svolgimento del credito della proprietà fondiaria, introdusse, tra le riforme più importanti e specifiche ai Codici precedenti, la compilazione in senso perfettamente opposto di questa seconda parte dell'articolo 1962 del Codice civile, nel senso cioè della preferenza dei creditori iscritti allo Stato.

Si leggano le discussioni che ebbero luogo nel seno della Commissione legislativa, e si vedrà come fossero messi nelle due coppe della bilancia con grande maturità di esame da un lato i diritti dello Stato, i cui interessi sono sacri agli occhi di noi tutti entro i limiti della giustizia, come lo erano al certo pe' compilatori del nostro Codice civile; e dall'altro i diritti di codesti creditori iscritti ed altri aventi diritti reali anteriormente stabiliti sull'immobile, la integrità dei quali rappresenta la costituzione di un buon sistema ipotecario; e tra questi due interessi prevalse a ragione quello dei creditori e degli aventi diritti reali assicurati anticipatamente sul fondo, cioè si vollero ad ogni patto rispettate le condizioni necessarie alla costituzione di un efficace ordinamento ipotecario, ancorchè dovesse lo Stato forse perdere qualche volta una maggiore cautela per la riscossione di qualche quota di tributo indiretto che a lui fosse dovuta.

Or bene, o signori, è egli ammissibile che quasi l'indomani della promulgazione di un nuovo Codice civile in Italia, una delle riforme che in esso sono state riguardate come necessarie, come essenziali a costituire il sistema ipotecario italiano, venga leggermente manomessa, ripudiata, e con tanta facilità, pel comodo pretesto di una locale eccezione, cancellandola come se non fosse stata non ha guari decretata?

Voi comprenderete da queste osservazioni, quanto cresca l'importanza delle esortazioni che l'onorevole Sineo non mancò d'indirizzarvi.

Se dunque l'articolo 1962 è veramente relativo ad ogni specie di tributo indiretto, se una riforma importante del nuovo Codice civile non conviene che sia disfatta, alterando così il sistema ipotecario per ragioni secondarie ed accidentali, io non posso credere che la Camera voglia ora introdurre questa deroga al diritto comune; sarebbe un primo esempio, il quale nelle tante leggi che hanno un carattere d'eccezionalità locale, più tardi ne permetterebbe l'imitazione, demolendo a poco a poco il novello edificio del Codice civile appena innalzato, e ciò a comodo del fisco, o di altri interessi ben secondari in una od in un'altra località dello stato, in cui si creda scorgere alcuna eccezionalità di condizioni.

Un'ultima considerazione, e finisco.

La proposta della Commissione, secondo me, oltre

al racchiudere in se stessa una patente contraddizione, è anche incompleta.

Rifletta la Camera che la Commissione propone di salvare soltanto i diritti dei *creditori* che prima della promulgazione di questa legge si trovino di avere iscrizioni ipotecarie sul fondo. Ma l'articolo 1962 non parla solo d'*iscrizioni ipotecarie*; adopera una locuzione molto più generale, parla di ogni specie di *diritti reali* legittimamente *acquistati sul fondo*.

Ora ad ognuno è noto che non i soli creditori ipotecari hanno un diritto reale. Perchè dunque si trascura l'anticresi, la costituzione di servitù? E specialmente in Sicilia, dove il territorio è coperto d'enfiteusi, come può dimenticarsi il diritto dei padroni diretti? Ed ora soprattutto, dopo le ultime leggi e le condizioni che abbiamo fatte al padrone diretto, come potremo noi con un facile voto spingere tutti i proprietari della Sicilia in mezzo a pericoli e danni di cui sarebbe difficile misurare l'estensione e l'importanza, dichiarando che chi abbia oggi un'iscrizione ipotecaria e la qualità di creditore è preservato; ma tutti gli altri i quali non siano creditori ipotecari, ma abbiano qualsiasi altra specie di diritti reali regolarmente acquistati, ed anche resi pubblici col mezzo, se non dell'iscrizione, della trascrizione, come diritti di servitù, diritti al pagamento di canoni ed altri diritti che diminuiscono la proprietà, costoro debbano inesorabilmente perdersi?

Io ho voluto fare queste osservazioni perchè la Camera rifletta come la proposta della Commissione, oltre a presentare una contraddizione tra la prima parte e la seconda, perchè nella prima parte si considera questo tributo come *indiretto*, e nella seconda lo si considera come *diretto*, è altresì non completa, perchè non comprende nè protegge tutti i diritti meritevoli di protezione anche nell'ordine delle sue idee, non avendo potuto ricevere tutti quegli studi e quelle meditazioni che la gravità dell'argomento avrebbe richiesto.

Adunque mi riassumo, e conchiudo. Se la Camera crede di uscire da questo ginepraio, e non vuol sapere di privilegi così esorbitanti e così strani da concedersi allo Stato, mentre chi dice *privilegio* suppone l'accessorio di un debito, e qui vi sarebbe un povero proprietario che avrebbe a suo carico un privilegio, senza avere alcun debito verso lo Stato, non essendo egli il contribuente; se si vuole uscire da questo sistema, ed adottare l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio, o almeno il principio informatore di quell'emendamento, rinviandone alla Commissione lo studio e la novella compilazione, io non ho alcuna obiezione in contrario, perchè sono il primo a riconoscere e desiderare che non debbano rimaner privi di tutela gl'interessi dello Stato.

Ma se vogliamo persistere nel sistema del privilegio, per quanto a me apparisca eccezionale ed esorbitante, prego la Camera che l'ammetta pure, ma non colla

formola proposta dalla Commissione, della quale credo di avere dimostrato le lacune ed i pericoli, ma temperato almeno dal mio emendamento, che consiste nel restringere il privilegio stesso, per questo tributo indiretto, nella misura prevista nel primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile per qualunque specie di tributi indiretti.

Non chiuderò queste mie parole senza ringraziare della sua soverchia indulgenza la Camera, che ha dovuto ascoltare tutta questa lunga discussione; ma siamo permessa una considerazione. Vi ha chi pensa che nella Camera si parla troppo, e si perde il tempo in discutere; ma di chi è la colpa? quando nelle leggi d'imposta il Ministero viene costantemente a proporre disposizioni contrarie a tutti i sani principii ed ai precedenti delle altre legislazioni; quando vi si propongono provvedimenti nuovi, anormali, esorbitanti, per combattere i quali, che non dovrebbero formare oggetto di discussione, si perde un tempo preziosissimo, mentre abbiamo tante gravi incombenze a compiere; quando abbiamo dovuto impiegare intiere sedute a discutere se si sarebbe pagata la tassa ereditaria sui debiti, se dovessero o no ammettersi gli atti e contratti per mancanza di registro, siamo permesso ancora una volta di domandare: di chi è la colpa? Non è la Camera che ne ha colpa: quando vengono di queste proposte, bisogna pur necessariamente consumare forze e tempo per riportare la sterile vittoria di vedere escluse ed eliminate dalla legislazione del paese proposte le quali non avrebbero dovuto mai meritare l'onore di una seria discussione. (*Movimenti*)

Servano queste parole a declinare da noi, che pur troppo siamo forzati ad impegnarci per debito di coscienza in simili discussioni, la responsabilità della perdita del tempo! (Benissimo! Bravo! *a sinistra*)

PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole deputato Mancini, in un momento di troppo calorosa argomentazione, ha qualificate le mie ragioni come se fossero altrettante bestemmie. (*ilarità e movimenti*)

Io gli potrei replicare, rammentando all'onorevole Mancini una famosa definizione del cavillo e del sofisma che si trova in un libro che egli conosce meglio di qualunque altro. Il cavillo e il sofisma è definito in quel libro quello per cui, partendo da un principio evidentemente vero, si arriva *per breves quasdam mutationes* ad una conclusione evidentemente falsa...

MANCINI P. S. Chiedo la parola per un fatto personale.

PESCATORE... ed applicando questa definizione alla maggior parte delle considerazioni che egli venne svolgendo, parrebbe a me che queste considerazioni potrebbero rivestire il carattere non di bestemmie, ma forse di sofismi.

Potrei, dissi, replicare questo, ma non glielo dico... (*Si ride*)

Voci. Gliel'ha già detto!

PESCATORE. e mi riferisco alla decisione della Camera, perchè è mio costume invariabile nelle discussioni parlamentari ragionare come mi pare, ma non pronunziare mai contro i miei avversari alcuna dura espressione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mancini per un fatto personale.

MANCINI. P. S. Non ho che brevissime parole a rispondere.

Io stupisco che l'onorevole Pescatore abbia isolata la parola *bestemmia* da me adoperata dalle dichiarazioni di che ebbi cura di circondarla.

Io posso benissimo credere una proposizione, ancorchè uscita da labbro autorevole e sapiente, una *bestemmia scientifica*; ma quando ho soggiunto essere mia persuasione che quella bestemmia non era conforme alle intenzioni patriottiche di chi la pronunziò, e che forse non era stata deliberatamente e con maturo consiglio espressa, credeva aver detto quanto era necessario per conservare la più rigorosa convenienza parlamentare.

Del resto, se quella parola potè parer dura, certamente si concederà che erasi udita una proposizione per lo meno nuova ed insolita, qual sarebbe se osassi dire che il cessato regno di Napoli ancora esista e possa fare contrattazioni e stipulazioni coll'Italia.

Se non che l'onorevole Pescatore non si è limitato a far richiamo parlamentare di quelle espressioni; ma si è creduto autorizzato ad una specie di rappresaglia, qualificando, e senza alcun correttivo o protesta, di *capilli* e *sofismi* le argomentazioni calme e serene, che io credo di avere attinto dalle pure sorgenti della ragione e della verità, ed intorno al cui valore sarà giudice la Camera. Essa riconoscerà, spero, che se taluno fra i due oratori avesse diritto a querelarsi, quell'uno sarei io, e non l'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha proposta una disposizione che surrogerebbe l'articolo 9 della Commissione. Quest'articolo proposto dall'onorevole Nervo è il seguente:

« A garanzia del pagamento della tassa stabilita dall'articolo 3, il coltivatore depositerà nella cassa dei depositi e prestiti una cartella di rendita cinque per cento, inscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, di un valore effettivo eguale a quello della tassa dovuta.

« Tal deposito dovrà esser fatto all'epoca in cui avrà luogo la dichiarazione del terreno che si vuole destinare alla coltura del tabacco. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole D' Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO V. Dietro quanto ha detto bellamente l'onorevole Mancini in favore dell'emendamento proposto dal deputato Giovanni D' Ondes-Reggio, mi resta poco o nulla da aggiungere. Soltanto mi permetto

di far riflettere che quell'emendamento, oltre alla chiarezza, per essere bene inteso da tutti, ed alla facilità di potersi mettere in esecuzione, reca seco il vantaggio che lo Stato possa riscuotere con più sicurezza, senza bisogno di piati, senza alcuna dilazione, l'imposta, quando col sistema proposto dalla Commissione, e con altri sistemi che gli somigliano, lo Stato dovrà sovente sobbarcarsi a piati, a procedimenti lunghi, a molte difficoltà ad esigere l'imposta, ed alle volte anche a perderla.

Noi poi che vogliamo quell'emendamento, non possiamo consentire alla proposta dell'onorevole Nervo, il quale, sebbene si avvicini per il concetto generale al nostro, pure vuole il deposito della cauzione ad un tempo in cui ancora non si sa quanto debba essere, imperocchè l'imposta viene stabilita sopra la produzione.

Sta bene che il modo della cauzione resti a beneplacito del Governo, come appunto risulta dall'emendamento, perchè può variare secondo la condizione del coltivatore e secondo la condizione dei luoghi.

Quindi, signori, vi prego a nome del proponente, a nome mio e di altri deputati della Sicilia, il che certamente non significa che i deputati della Sicilia non sieno rappresentati di tutta Italia (sono due idee bene giustate e non in opposizione fra di loro, ed io non v'oglio che mi si faccia il rimprovero che ha fatto il deputato Mancini all'onorevole Pescatore) (*Si ride*), vi prego, dico, di accettare l'emendamento proposto dal deputato D' Ondes-Reggio Giovanni; altrimenti, pensate bene che un gran danno verrà al credito agrario della Sicilia, e che la Sicilia ha bisogno urgente di avere invece il suo credito agrario di molto sollevato.

PRESIDENTE. L'onorevole Galati crede dovere svolgere il suo emendamento?

GALATI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Siamo dunque in presenza di tre emendamenti, che fra loro hanno molta rassomiglianza, e che si allontanerebbero di più dalla proposta della Commissione, e sono quello dell'onorevole Minervini, quello dell'onorevole D' Ondes-Reggio Giovanni e quello dell'onorevole Nervo, giacchè sostituirebbero alla proposta della Commissione una garanzia da darsi dal coltivatore del tabacco che non sia anche proprietario del fondo.

Leggo questi emendamenti, cominciando da quello dell'onorevole Minervini:

« Il produttore che non fosse lo stesso proprietario del fondo, volendo godere del termine di tre mesi al pagamento dell'imposta, qualora non prescegliesse di assicurarla col deposito a sue spese di tanta quantità del prodotto atto ad assicurarla, dovrà dare idonea cauzione. »

Leggo l'emendamento dell'onorevole D' Ondes-Reggio Giovanni:

« Infra lo spazio di 15 giorni, a contare dal giorno

dell'accertamento della produzione, il coltivatore non proprietario del terreno per godere del beneficio di pagare la tassa dopo tre mesi deve apprestare una cauzione all'agente della finanza.

« Non eseguendo cosiffatte prescrizioni, resta decaduto di fatto dal beneficio dei tre mesi, e l'agente della finanza passerà ad assicurare sul prodotto, nei modi prescritti dalla legge, l'ammontare dell'imposta a pro della finanza. »

Rileggo quello dell'onorevole Nervo :

« A garanzia del pagamento della tassa stabilita dall'articolo 3, il coltivatore depositerà nella Cassa dei prestiti e depositi una cartella di rendita cinque per cento, iscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, di un valore effettivo eguale a quello della tassa dovuta. »

« Tale deposito dovrà essere fatto all'epoca in cui avrà luogo la dichiarazione del terreno che si vuole destinare alla coltura del tabacco. »

L'onorevole Nervo vuol dire qualche parola in appoggio del suo emendamento ?

NERVO. Se la Camera me lo permette dirò solamente le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo. (*Mor- morio*)

PRESIDENTE. Cerchi di esser breve, poichè la discussione si è già assai prolungata.

NERVO. Come vede la Camera, la questione è stata trattata sotto due importanti aspetti. Alcuni degli onorevoli proponenti, espertissimi in materia legale, non sono d'accordo sulla questione giuridica sollevata dalla proposta della Commissione, riguardo all'articolo 9. Altri, per uscire dal ginepraio delle conseguenze giuridiche ed economiche che trarrebbe con sè l'applicazione della proposta della Commissione, preferirono di considerare la questione sotto un altro aspetto, quello cioè di assicurare ugualmente gl'interessi del fisco, col minor danno del coltivatore e del proprietario. Ora io mi associo a quelli che hanno proposto un ordine del giorno per ottenere questo scopo.

Io crederei conveniente che la Camera decidesse innanzi tutto se vuole pronunciarsi per il sistema proposto dalla Commissione, il quale, come ben vede, è gravissimo di funesti risultati economici e giuridici, o se invece preferisce di attenersi al secondo sistema a cui si riferiscono questi vari ordini del giorno, i quali garantiscono egualmente allo Stato l'imposta che gli è dovuta.

Io prego la Camera di ben ricordare che, in questa questione della coltivazione del tabacco in Sicilia, la sintesi di questa cosa si riassume nel tornaconto dell'agricoltura; se la coltivazione del tabacco in Sicilia la si vuole davvero, se tutto il terreno dell'isola le è propizio, in tal caso bisogna fare che le disposizioni della legge non vengano a rendere impossibile quanto la legge proclama nel suo primo articolo.

Quindi, se noi adottiamo il sistema proposto dalla

Commissione, è naturale che il proprietario, vedendo sè reso risponsabile di ciò che è fatto dal coltivatore, domanderà al coltivatore un premio del rischio che esso corre nel dare in affittanza il suo fondo.

Ora, questo premio del rischio, o si risolve in una garanzia ipotecaria, oppure in un aumento del fitto.

Questa terza supposizione sarà forse la più probabile, perchè i coltivatori la preferiranno.

Ora, io dico: dacchè noi oggi abbiamo approvato una tassa molto grave per la coltivazione del tabacco in Sicilia, che sarà dovuta dal coltivatore, se noi veniamo indirettamente ad aumentare questa tassa, obbligando il proprietario ad aumentare il fitto, non sarà vero che noi andremo a distruggere il tornaconto nel coltivare il tabacco ?

Mi sono permesso di sottoporre queste osservazioni alla Camera, affinchè voglia prendere in considerazione le ragioni fondatissime addotte dagli onorevoli preopinanti sulla questione legale, e scegliere il mezzo più efficace e più semplice per risolvere questa questione col sistema di una garanzia.

CAMBRAÏ-DIGNY, *ministro per le finanze*. Io mi credo in dovere di dire qualche parola alla Camera, per esprimere anche la mia opinione intorno agli emendamenti proposti.

Non rientrerò nella questione oramai svolta con tanta dottrina dagli onorevoli proponenti. Gli emendamenti, i quali tendono a sostituire la cauzione al mezzo suggerito dalla Commissione, mi sembra incorrano nel grave inconveniente di esporre l'amministrazione finanziaria ad una serie di lotte. Ognuno sa in quante diverse forme possono sorgere questioni dall'obbligo che s'imporrebbe ai coltivatori di dare la cauzione, non essendo essi infatti tenuti ad altro che a dichiarare al Governo dove vogliono coltivare tabacco. Quindi io non insisto su questo punto.

Ciò premesso, mi occorre di dichiarare che non posso accettare nessuno degli emendamenti che tendono a sostituire la cauzione al sistema della Commissione. Nè potrei pure accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini, e gli altri dello stesso senso, e ognuno ne comprende le ragioni; ognuno comprende come, diminuendo le garanzie che sono state poste in questa legge per assicurare il pagamento della tassa, evidentemente le finanze ne risentirebbero grandissimo detrimento.

Laonde, io debbo francamente dichiarare alla Camera che, qualora questi emendamenti fossero accolti, e si venisse così a togliere il mezzo di assicurare l'imposta, io sarei costretto a ritirare la legge. (*Bene! a destra*)

Una voce. Meglio !

PRESIDENTE. Dunque cominciamo a mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Minervini come il più largo, e come quello che più si allontana dal concetto della Commissione.

MINERVINI. Chiedo la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

MINERVINI. Tra il mio emendamento e quello dell'onorevole D'Ondes-Reggio non v'ha altra differenza se non che io concedo di poter dare cauzione, qualora non si prescelga di fare il deposito. (*Interruzioni*)

Credo che il mio emendamento sia più largo; ma, dopo la discussione che ha avuto luogo, non ho difficoltà di dichiarare che ritiro il mio, ed accetto quello dell'onorevole D'Ondes.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio Giovanni, di cui ripeto la lettura:

« Infra lo spazio di 15 giorni, a contare dal giorno dell'accertamento della produzione, il coltivatore non proprietario del terreno per godere del beneficio di pagare la tassa dopo tre mesi deve apprestare una cauzione all'agente della finanza.

« Non eseguendo cosiffatta prescrizione, resta decaduto di fatto dal beneficio dei tre mesi, e l'agente delle finanze passerà ad assicurare sul prodotto nei modi previsti dalla legge l'ammontare dell'imposta a pro della finanza. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e doppia controprova è respinto.)

Essendo respinto l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio, pare che di sua natura debba ritenersi respinto anche quello dell'onorevole Nervo...

Voci a sinistra. No! no!

MINERVINI. Riprendo l'emendamento da me ritirato. (*Rumori*)

Voci. Non può!

MINERVINI. Lo posso, perchè vi ha differenza.

PRESIDENTE. Domando scusa, quando è chiusa la discussione, ed è cominciata la votazione, non si possono più presentare emendamenti; ora ella, riprendendo il suo, fa una proposta nuova.

NERVO. Io mi permetto di osservare all'onorevole presidente che la mia proposta, quantunque sia conforme al concetto che ha ispirato quella dell'onorevole D'Ondes-Reggio, tuttavia assicura molto più il fisco per il pagamento della tassa, poichè l'onorevole D'Ondes-Reggio si contenta di una garanzia, quando lo stadio della coltura è terminato, e quando il coltivatore ha raccolto il prodotto e lo tiene già in sua mano; allora l'agente del fisco interviene, accerta l'entità del prodotto e gli domanda questa garanzia; invece la mia proposta è molto più favorevole alle finanze, perchè chiede al coltivatore se ha realmente i mezzi di coltivare, e gli domanda un deposito in rendita pubblica prima di toccare il suo terreno.

Quindi, credo che la mia proposta sia sempre da

prenderci in considerazione, e prego l'onorevole presidente di volerla sottoporre alla deliberazione della Camera.

Io lo ripeto, giacchè ho la parola: pensiamo seriamente che, se noi andiamo col sistema della Commissione...

PRESIDENTE. Le osservo che ha la parola per una mozione d'ordine, e non può entrare nel merito della questione.

NERVO. Io sono anche disposto a modificare la mia proposta, onde renderla più rassicurante per le finanze dello Stato, ma desidero di uscire da quell'immensa farraggine di liti e di conseguenze disastrose, nelle quali ci può portare la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Ho creduto che, essendosi respinta la proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio, fosse anche implicitamente rigettato l'emendamento del deputato Nervo, inquantochè l'ordine del giorno D'Ondes-Reggio proponeva genericamente una cauzione da darsi dal coltivatore, e l'emendamento del deputato Nervo, proponendo una cauzione da darsi in rendita pubblica, propone esso pure il sistema della cauzione stato respinto, essendo nel genere compresa la specie. (*No! no! — Rumori a sinistra*) Per questo motivo io credeva che l'ordine del giorno D'Ondes paralizzasse la proposta Nervo.

CADOLINI. Domando la parola su quest'incidente.

PRESIDENTE. Se però la Camera crede di volere deliberare anche sulla proposta dell'onorevole Nervo, io non ho nessuna difficoltà, rispettando le convinzioni che potrebbero prodursi nella Camera relativamente alla convenienza di adottare piuttosto una cauzione specifica che una cauzione generica.

Do dunque nuovamente lettura della proposta dell'onorevole Nervo, per metterla poi a partito:

« A garanzia del pagamento della tassa stabilita dall'articolo 3, il coltivatore depositerà nella Cassa dei prestiti e depositi una cartella di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, di un valore nominale eguale a quello della tassa dovuta.

« Tale deposito dovrà essere fatto all'epoca in cui avrà luogo la dichiarazione del terreno che si vuole destinare alla coltura del tabacco. »

NERVO. Se mi permette, farei una variante al mio emendamento; invece di dire: *valore nominale*, direi: *valore effettivo*.

Una voce. Valore al corso.

PESCATORE. Valore di Borsa.

NERVO. Naturalmente sarà determinato dal valore di Borsa.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Nervo colla variante testè introdotta.

COMIN. Domando la parola.

Sarebbe desiderabile che il Ministero dicesse se respinge anche questa proposta. Siccome mi pare che ci

sia la garanzia, non vedrei più la ragione di respingere assolutamente questa proposizione, come aveva fatto poc'anzi il Ministero.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Come ho già dichiarato, io mi atterrò al sistema della Commissione... (*Mormorio a sinistra*) Non tema la Camera che io voglia rientrare adesso nella discussione: ripeto solo che io mi attengo al sistema della Commissione, e prego la Camera di volerlo adottare. A questo punto credo non sia il caso di fare altre osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Nervo.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora veniamo all'emendamento dell'onorevole Mancini.

Esso consiste in questo: dopo le parole della proposta della Commissione, « per l'imposta, » aggiungasi: « di una sola annata; » e all'ultimo inciso si sostituisca il seguente: « senza pregiudizio però dei diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima della piantagione dell'annata medesima, a termini del primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile. »

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora do lettura dell'articolo della Commissione, coll'aggiunta dell'onorevole Pescatore, che è accettata dalla Commissione stessa:

« Art. 9. Per la riscossione dell'imposta, delle spese di giudizio e delle multe, compete allo Stato sul prodotto del tabacco il privilegio, secondo il disposto del Codice civile, nell'articolo 1958, n° 1.

« Sussidiariamente compete pure allo Stato, per l'imposta di un'annata di prodotto e per le spese di giudizio, il privilegio sul fondo coltivato a tabacco, in ordine al disposto della prima parte dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile, senza pregiudizio però dei diritti acquisiti, in forza delle iscrizioni ipotecarie esistenti nel fondo medesimo al giorno della promulgazione della presente legge.

« Per il caso d'un contratto avente data certa, anteriore alla promulgazione di questa legge, il proprietario potrà esigere idonea cauzione dal coltivatore del suo fondo, affine di premunirsi contro gli effetti dello stabilito privilegio.

« Per il rimborso dell'imposta e degli accessori, il proprietario avrà, nei suoi rapporti coll'affittuario, quegli stessi privilegi che gli competono per legge a garanzia dell'affitto. »

(Dopo prova e controprova, l'articolo è ammesso.)

R mangono così approvati tutti gli articoli di questo disegno di legge.

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro reggente il dicastero di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare per presentare un progetto di legge.

BRUGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge adottato dal Senato nella sua seduta del dì 8 corrente, per modificazioni alle disposizioni vigenti nelle provincie venete sulle servitù di pascolo detto *pensionatico*. (*V. Stampato n° 191*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO E SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE A FARSI DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Debbo avvertire i signori deputati che la Commissione nominata per il progetto di legge per l'assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi di pensione, ha preparato una nuova redazione del progetto di legge, la quale è già stata distribuita ai signori deputati.

Siccome già alcuni dei nostri colleghi hanno presentato degli emendamenti in relazione all'antecedente progetto della Commissione, così ora richiamo la loro attenzione sulla convenienza di riferire le loro proposte al nuovo progetto della Commissione onde così la discussione possa procedere regolarmente.

È stata presentata dagli onorevoli Serra L., Asproni, Serpi e Garau una proposta la quale sarà mandata agli uffici perchè ne autorizzino la lettura se lo giudicano opportuno.

ASPRONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Asproni ha la parola.

ASPRONI. La cedo all'onorevole Serra.

SERRA LUIGI. Da oltre venti anni, ossia anche dopo che... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a prendere i loro posti, e far silenzio.

SERRA LUIGI. Da oltre venti anni, e anche dopo che la Sardegna diede un primo esempio alle provincie sorelle di abnegazione e di illimitata adesione a seguire le sorti della patria comune, non cessò a suo danno il sistema antico di abbandono.

Disgraziatamente codesto stato di cose perdura; e più o meno infondati continuano ad essere i giudizi che intorno ad essa ed alle cose sue si pronunziano.

Io credo giunto il momento che codesto stato di cose debba cessare nell'interesse generale, e perchè cessi... (*Conversazioni*)

Pregherei il presidente per un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Prego nuovamente i signori deputati a far silenzio.

SERRA LUIGI. Io non soglio esser lungo: pregherei di un momento di attenzione, se piace, altrimenti rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha la parola; continui.

SERRA LUIGI. A togliere ogni pretesto a coteste lagnanze, unico mezzo io crederei essere quello semplicissimo di fare in modo che la Sardegna sia conosciuta; imperocchè, mentre da ogni parte del mondo civile affluiscono sui vari punti di essa le più distinte intelligenze e capitali vistosissimi, coloro che meno la conoscono sono gli Italiani, e, disgraziatamente affermo che meno d'ogni altro la conosce il Governo.

Comprendo che alquanto compromettente può presentarsi il risultato degli studi sovra le condizioni morali ed economiche di un paese. Ma, o signori, per quanto gravissimo sia il morbo, non perciò nessuno crederà che il medico sia autorizzato ad abbandonare alla cancrena l'ammalato. Nè io voglio punto supporre che alcuno dei ministri debba fare tanto assegnamento sovra l'efficacia delle leggi di finanza testè votate, nè sopra le prossime che sottoporrà alla nostra discussione da credere che da esse venga restaurata per bene la finanza nazionale, e tolta ogni ragione di malcontento per le leggi nuove gravosissime, e per le leggi antiche rincarate.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Serra; m'incumbe come presidente il dovere di farle un'avvertenza.

Io le ho accordata la parola credendo che ella volesse fare una proposizione d'ordine concernente la priorità degli argomenti da trattarsi, ma vedo invece che ella vuol dire le ragioni della proposta che ha mandato al banco della Presidenza. Ora, mantenendole la parola, permetterei che il regolamento venisse violato, perchè, a norma di esso, ogni qualvolta viene presentata una proposta deve essere mandata agli uffici onde ne venga autorizzata la lettura. Do lettura dell'articolo che riguarda questo argomento...

SERRA LUIGI. Pregherei l'onorevole presidente di dispensarsi da questa lettura, inquantochè, neppure io, che da poco tempo ho l'onore di appartenere alla Camera, ignoro questa disposizione. Accetto quindi con riconoscenza il richiamo all'ordine fattomi dal presidente, ed egli vedrà, e lo vedrà la Camera, che io non soglio nè voglio oggi abusare della sua sofferenza.

Vengo in poche parole alla questione.

PRESIDENTE. Perdoni, in questo mi devo rimettere alla di lei lealtà. Se ella parla intorno alla proposta da lei inviata al banco della Presidenza, non posso accordarle la parola; se poi si vuole intrattenere sopra altro argomento, si compiaccia di accennarlo; ma sulla proposta mandata al banco della Presidenza non può ora parlare, perchè, come dissi, a norma del regolamento non deve nemmeno essere letta, se la lettura non ne è prima autorizzata dagli uffici.

SINEO. Chiedo di parlare per un appello al regolamento.

RATTAZZI. Sul regolamento l'ho domandata io prima.

SERRA L. Domando la parola per giustificare le poche parole che dissi, e le poche che dovrò soggiungere.

Importa a me ed a' miei colleghi che hanno sotto-

scritta quella proposta che la Camera comprenda bene come forse non è il caso di passare questa proposta agli uffici, poichè noi non abbiamo proposto altro, secondo è concepita la proposta stessa, se non che di aggiungere alla Commissione stessa, incaricata dello studio delle opere del carcere cellulare di Sassari, alcuni membri, appunto perchè noi chiediamo che il mandato della stessa Commissione venga ampliato ed esteso all'esame, allo studio ed alle investigazioni delle condizioni morali ed economiche del paese.

Importa dunque a me, come credo importi agli onorevoli miei colleghi che hanno firmata la proposta, che con poche parole che aggiungerò, se la Camera lo consente, e se il presidente non me lo vieta, importa, dico, che io spieghi alla Camera la non necessità di passare questa proposta agli uffici.

PRESIDENTE. È necessario dunque che io dica le ragioni per cui, anche dopo queste spiegazioni, io non creda che per questa proposta si debba tenere un procedimento diverso da quello tenuto per le proposte di cui parla il regolamento. La Camera non dovrebbe nemmeno sapere quale sia la proposta che il regolamento vuole che sia passata agli uffici; ora però che l'onorevole Serra ha già detto di che si tratta, credo che la Camera si sarà persuasa della gravità della proposta, in confronto di quella già approvata dalla Camera, per una Commissione d'inchiesta relativamente al carcere cellulare di Sassari. Altra è l'importanza di una Commissione d'inchiesta per un'opera così speciale come quella del carcere cellulare di Sassari, altra è l'importanza di una Commissione d'inchiesta che dovesse riferire sulle condizioni morali ed economiche della Sardegna.

Vede l'onorevole Serra che si allargano tanto le proporzioni da non potersi più dire che la proposta sia quella di prima ampliata. Si tratta di una vera nuova proposta.

Egli è per questo che credo ancora mio dovere di rammentare alla Camera la disposizione del regolamento, colla quale è stabilito che ogni proposta che fa qualsiasi deputato, non può nemmeno essere letta, se non dopo che gli uffici ne abbiano autorizzata la lettura.

SERRA L. Accetto le osservazioni dell'onorevole presidente.

SINEO. Io prego la Camera di avvertire che il regolamento può interpretarsi secondo le consuetudini della Camera. Ora è consuetudine costante, quando è in discussione qualche progetto di legge, di ammettere alla discussione quelle proposte le quali hanno un nesso col progetto stesso.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Sineo, ora l'onorevole Serra non insiste.

SERRA L. Io non insisto nello svolgere ora la proposta, e non mi oppongo a che sia trasmessa agli uffici.

PRESIDENTE. Dunque l'incidente non ha più seguito. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per un assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi di pensione.

La parola spetta all'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Siccome la Commissione ha presentato un nuovo progetto di legge...

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola.

ASPRONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini ha già cominciato a parlare, lascino che termini, e poi avranno la parola.

CADOLINI. La Commissione ha presentato un nuovo progetto di legge riguardo alle pensioni da accordarsi ai religiosi, e questo nuovo progetto, se non sono caduto in errore nel farne or ora una breve lettura, mi sembra che modifichi radicalmente il primiero concetto e contenga disposizioni le quali non erano comprese nel progetto di legge precedente. Ora mi sembra che, essendo stato il progetto nuovo della Commissione distribuito solo da pochi istanti alla Camera, sia troppo presto per poterlo discutere. Io credo che almeno ventiquattr'ore si debbano lasciare ai deputati perchè possano prendere in esame la nuova compilazione e vedere quali ne sieno le pratiche conseguenze. Perocchè voi ben sapete, o signori, che con poche parole che si aggiungano ad un articolo di legge che riguarda pensioni, si può benissimo dare tale estensione ai provvedimenti a cui si riferisce, da creare una somma di impegni e di obblighi, a cui si può dubitare che i fondi destinati a sostenerne il carico possano a ciò essere sufficienti.

Noi abbiamo davanti una questione duplice, quella di finanza e quella della separazione della Chiesa dallo Stato. Questa è una delle quistioni più gravi che si possano trattare in un Parlamento, perciò io credo che la discussione debba aver luogo dopo quella maturità d'esame, che per noi è non solo un dovere, ma anche un diritto.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Asproni per una mozione d'ordine.

ASPRONI. Io prego il signor presidente a voler fare un appello agli uffici, onde esaminino d'urgenza la proposta da noi fatta, perchè, quando la Commissione fra giorni si recherà in Sardegna, possa essere incaricata di adempire quello che noi abbiamo raccomandato con la nostra proposta. Se si perde tempo non si approderà a nulla; e tanta è l'urgenza, che se io avessi potuto prendere la parola fino dal principio avrei accennato le cose come erano, e facilmente avrebbe capito la Camera la necessità di procedere alla discussione di questa proposta, senza tanti esami e senza tante formalità; perchè io credo che la Camera avrebbe fatto opera civile, ed il presidente anche opera

prudente, se avesse fatto vedere la necessità di passar sopra alle formalità, specialmente nelle condizioni in cui si trova l'isola.

Non è saviezza differire l'appagamento dei reclami di un paese sino a che imponga il rispetto alle miserevoli condizioni con atti che si possono deplorare, ma che scaturiscono dalla...

PRESIDENTE. Adesso non è il caso di tornare sul merito della proposta. Quello che si può fare, e che certo la Camera approva, si è di ritenere la proposta d'urgenza e che sia la medesima tosto mandata agli uffici perchè diano immediatamente il loro parere intorno ad essa.

Il deputato D'Ondes ha facoltà di parlare.

D'ONDES REGGIO V. Da quello che pretende l'onorevole Cadolini ne viene la seguente conseguenza, che la legge non si discuterà mai. Imperocchè la Commissione se, dopo di avere lungamente elaborato un progetto e presentato, viene d'un subito a metterlo da parte come se non avesse mai fatto cosa seria, e propone essa stessa un altro progetto, ed allora la Camera non dovrà più discutere il primo ma mettersi a discutere il secondo, segue che quinci la Commissione torna parimente a ritirare questo secondo e ne propone un terzo, e la Camera dovrà sospendere la discussione e poi cominciarla su questo terzo, e così di seguito. È evidente che per volontà della Commissione potrebbe bene avvenire che niuna legge interamente si discutesse e definitivamente si deliberasse.

CADOLINI. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO V. Signori, quando si vuol far vedere l'assurdità d'una proposta, si debbono appunto dimostrare tutte le conseguenze che ne possono derivare. Mi si potrà dire che questo non succederà facilmente; ma ammesso il principio, potrà succedere.

Io poi non credo che sia la Commissione che abbia fatto una proposta nuova, imperocchè essa allora mostrerebbe che per lungo tempo non fece seri studi, ma ritengo che sia qualche membro della medesima che voglia fare un emendamento, come lo potrebbe fare qualunque altro deputato. E a me pare che per un emendamento non si debba sospendere la discussione. Inoltre rammenterò alla Camera un precedente, ed è appunto quello del macinato in cui si propose un grande mutamento del primo progetto, eppure fu subito discusso e deliberato.

Signori, io credo che è anche della giustizia e della dignità della Camera di finire una volta coteste questioni. Abbiamo fatto abbastanza lunga discussione, si sono intesi oratori pro e contro. Ci sono vari emendamenti proposti, e pregherei la Camera di passare senz'altro indugio alla deliberazione su questi vari emendamenti, e quindi alla generale approvazione della legge.

Vogliate una volta, signori, assicurare la sorte di

questi infelici. Se si vuol dar nulla, s'abbia il coraggio di dirlo apertamente; ma spero che la Camera farà loro giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sebastiani.

SEBASTIANI. Prima di tutto debbo dire alla Camera che l'onorevole Lazzaro era incaricato di sostenere il presente disegno di legge; ma siccome egli è assente per malattia, ha fatto sapere che con suo rincrescimento non può intervenire alla Camera, e la Commissione ha incaricato me di portare la parola per esso.

Entrando nella discussione, farò osservare all'onorevole Cadolini che il progetto che quest'oggi è stato distribuito alla Camera non è un progetto nuovo, esso non è altro che il progetto di legge antico, in cui si è trasfuso l'ordine del giorno che lo accompagnava, salvo qualche modificazione rispondente allo spirito che informava il primo progetto. Ciò ieri ottimamente fu proposto dall'onorevole guardasigilli, non che dall'onorevole Cortese. Perciò noi non abbiamo fatto altro che redigere in una forma confacente alle stesse intenzioni antecedenti della vostra Commissione le disposizioni che essa si trovava d'aver proposte.

Prego perciò la Camera di passare alla discussione del progetto di legge, tanto più che, mentre qui parliamo, vi sono circa 5000 cittadini i quali non hanno come vivere. Quei poveri religiosi hanno intanto diritto alla nostra compassione ed alla nostra giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farini per una mozione d'ordine.

FARINI. Vorrei fare una semplice domanda all'onorevole Sebastiani.

Nel primo progetto della Commissione trovo che quattro dei membri della medesima stettero assenti o per malattia, o per congedo, o perchè non più deputati, o perchè sedenti sul banco dei ministri. La Commissione adunque rimase composta di cinque membri. In quel primo progetto fu sempre questione d'una maggioranza e di una minoranza.

D'ONDES-REGGIO V. Chiedo di parlare.

FARINI. Quindi io domando se i cinque membri, dei quali oggi si compone la Commissione, sono tutti unanimi, se fanno parte della stessa maggioranza a cui appartenevano, o se per avventura, non essendo intervenuti in numero legale, non si sia potuto redigere un progetto. Questo io credo necessario che si sappia, perchè in caso diverso non avremmo davanti agli occhi un progetto da discutere.

PRESIDENTE. Crede l'onorevole Sebastiani di prendere la parola?

SEBASTIANI. Io risponderò che questa mattina sono intervenuti alla riunione tutti quei membri della Commissione che hanno potuto, e si è creduto essere in numero sufficiente per ottemperare a ciò che ci è sembrato essere un desiderio esternato ieri nella Camera

dall'onorevole Mancini e da altri. Noi abbiamo avuto cura di adempiere al nostro dovere.

FARINI. Io domando se esisteva la Commissione, cioè se erano presenti per lo meno cinque membri onde essa si trovasse in numero.

SEBASTIANI. Noi siamo disposti anche a sostenere la discussione del primitivo progetto di legge. (*Rumori*)

FARINI. Ah! è un'altra questione.

CADOLINI. Innanzi tutto io debbo osservare come l'onorevole vice-relatore, non abbia risposto di quanti membri alla fine dei conti fosse costituita la Commissione quest'oggi.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha detto che se tutti i giorni la Commissione presentasse un nuovo progetto di legge, noi non potremmo tutti i giorni sospendere la discussione per prendere in esame il progetto medesimo. Ora, è evidente che noi non possiamo supporre che la Commissione voglia continuare a fare nuovi progetti. D'altronde se questa fosse una cosa possibile, io credo che sarebbe anche possibile, ogni volta che un nuovo progetto si presentasse, il differire di un giorno la discussione.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha parlato della giustizia e della dignità della Camera. Ma anch'io parlerò in nome della giustizia e della dignità della Camera chiedendo il tempo necessario per esaminare i progetti di legge che ci vengono presentati. È la dignità della Camera che lo vuole e che ce lo impone, perchè i monaci che attendono i provvedimenti tanto caldamente invocati dall'onorevole D'Ondes-Reggio da una parte e dall'onorevole Abignenti dall'altra, questi monaci non moriranno certamente di fame, se noi aspetteremo un giorno ad approvare il progetto di legge che li riguarda.

Io credo che la dignità della Camera imponga appunto che, prima di prendere provvedimenti di questa natura, i deputati singolarmente abbiano il tempo di esaminare con tutta maturità, i progetti che devono votare.

Aggiungerò ancora un'altra considerazione, la quale tronca ogni questione.

L'onorevole D'Ondes ha detto: ma, signori, vi sono degli emendamenti; mettiamoci a discuterli. Ma non vede egli che gli emendamenti stati proposti ieri sono tutti caduti, che hanno bisogno di essere rifatti, ripresentati alla Camera, coordinati, ristampati e nuovamente distribuiti?

Come vuole l'onorevole D'Ondes che questi emendamenti si adattino ad un nuovo progetto senza essere corretti e posti in relazione al nuovo progetto stesso?

Io ho sentito l'onorevole D'Ondes a dire che noi dobbiamo dare a questi monaci quello che loro spetta. Io mi sento il dovere di rispondergli che quello che ai monaci spetta non è ancora detto, e non sarà detto che allorquando la legge sarà approvata dal Parla-

mento; e l'onorevole D'Ondes non ha il diritto di dire fin d'ora che queste pensioni spettano ai frati dal momento che è stata riconosciuta la necessità di fare una legge onde stabilire e sancire il loro diritto.

Se la legge è necessaria si è perchè il loro diritto non sta ancora scritto; e se non è scritto non può essere ancora invocato da nessuno.

Non so poi come egli venga ora a proporre la chiusura in questo momento in cui un nuovo progetto ci è presentato. Ritenga che non è questo il modo più opportuno per far trionfare una causa, e nemmeno la causa dei suoi religiosi: se vuole difendere l'avvenire di questi monaci, lasci che la Camera abbia tutto il tempo di provvedere come si conviene ed in modo che il paese non debba rimproverarla di pensare oggi piuttosto ai monaci che alle strade di cui le provincie meridionali hanno tanto bisogno; dacchè io non so come le popolazioni possano applaudire che noi facciamo un provvedimento legislativo, il quale costerà non meno di un milione...

FARINI. Due milioni.

CADOLINI. (Alcuni dicono due milioni, e tanto peggio)... per pensionare dei monaci, mentre, nelle provincie napoletane specialmente, non si è ancora provveduto in nessun modo alla costruzione delle strade. Sia pur certo l'onorevole D'Ondes-Reggio che molti ci potranno dire che invece di spendere due milioni a pensionare i frati, sarebbe meglio spenderli in quei paesi dove tanto si ha bisogno di strade.

Noi non dobbiamo rifiutare i provvedimenti che possono essere invocati per sussidiare gente invecchiata nei conventi e che non può essere gettata in mezzo ad una via, senza offendere certi principii di umanità; ma facciamolo, combinando le cose in modo che il paese possa contemporaneamente trarne quei vantaggi che da tanto tempo aspetta dalle nostre delibere.

Si è perciò che io prego la Camera a non volere accettare la proposta D'Ondes, ed a voler rinviare, dacchè l'ora è anche tarda, ad un altro giorno la discussione di questo progetto di legge.

D'altronde credo che l'onorevole D'Ondes possa tranquillarsi, perchè, siccome non è stata presentata ancora la relazione di alcuni di quei progetti di legge di finanze i quali possono avere la precedenza sul progetto che ci sta dinanzi, credo che non ci sia il pericolo che nelle successive tornate non si abbia a ritornare su questo argomento.

D'ONDES-REGGIO V. Signori, l'ora è avanzata, e quindi la questione si rende inutile, perchè oggi più non si potrà finire la discussione.

Mi permetta poi l'onorevole Cadolini, riguardo al modo col quale io difendo quei poveri infelici religiosi, che io gli dica che in questo io non ricevo lezione da alcuno; io mi vanto di difendere cotesti perseguitati, innocenti, virtuosi.

Riguardo poi al nuovo progetto di legge, mi scusino, la Commissione non può presentare più nuovi progetti di legge, no, questo non è sistema parlamentare; la Commissione non può che presentare emendamenti, oppure tra diversi progetti che per avventura vi siano, uno del Governo, uno suo, può al più scegliere e dire: io accetto quello del Governo, come il Governo può dire a sua volta: faccio mio quello della Commissione, e questo non si chiama presentazione di nuovi progetti di legge.

Mettiamo le cose nel loro vero aspetto parlamentare. E questo non dico per la quistione presente, perchè già da se stessa è sciolta, ma affinchè poi non venga invocato questo precedente erroneo contrario al sistema parlamentare.

MASSARI G. Io vorrei solo sapere se l'onorevole Cadolini accetta il rinvio a domani, nel qual caso io credo che sia inutile continuare ora questa discussione.

PRESIDENTE. Se dunque non c'è opposizione, sarà rinviato a domani il seguito della discussione su questo progetto di legge.

SEBASTIANI. Io ho già dichiarato alla Camera che noi ci attenavamo al progetto di legge testè distribuito. Che la discussione si apra pure sopra l'antico progetto della Commissione; certo vi sarà un po' di perditempo per la Camera, perchè non mancherà qualche collega di riprendere il progetto detto *nuovo* della Commissione, che non è nè più nè meno che l'antico progetto, tanto per la parte che riguardava gli articoli di legge, quanto per la parte che concerne gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Perdoni, ma io credo che l'onorevole Farini non insista sopra questa quistione.

Una voce. È una questione di lana caprina.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione ha dichiarato di riassumere tutti gli emendamenti stati proposti per formularne una nuova redazione che molto si rassomigli alla precedente, mi pare che sia prezzo dell'opera, se vogliamo accelerare i nostri lavori, che la discussione sia aperta sul nuovo progetto.

MUSSI. Domando la parola sopra la questione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Abignenti, che l'ha chiesta pure per trattare la questione d'ordine. (*Rumori*)

ABIGNENTI. Vi rinunzio.

MUSSI. Io faccio una nuova proposta d'ordine.

Per domani è stata posta all'ordine del giorno l'interpellanza dell'onorevole Cancellieri.

Io non entro *in mente Dei*, non godo la protezione dei santi, per avere il dono della profezia, e prevedere quanto domani vorrà dire l'onorevole Cancellieri.

So però che intende parlare sul modo con cui è applicata la legge sull'incameramento dei beni ecclesia-

stici, e forse anche tratterà la quistione delle corporazioni religiose nella Lombardia.

Non vorrei che prima di sentire quest'interpellanza noi smattonassimo il pilastro per guisa che ci cadesse addosso la casa. Quindi io insisto perchè prima di tutto sia tenuto fermo l'ordine del giorno giusta il quale fu stabilita per domani l'interpellanza dell'onorevole Cancellieri, e quando avremo sentito come e con quali modalità e con quanto zelo (chè io spero sarà ferventissimo) i ministri pensano di applicare e dar corso a quella legge, allora potremo discutere l'attuale tesi, mentre oggi, a dir vero, ci convien andare ben cauti prima di toccarla.

Io non vorrei che santa Caterina da Siena (*Ilarità*), od un'altra santa qualunque, trovasse modo di rovinare l'opera già fatta dal Parlamento. Se si devono prendere delle misure dettate dall'equità, io sono pronto a farlo, ma voglio prima garantire l'esecuzione della legge.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io dichiaro che sono sempre agli ordini della Camera pel caso che essa voglia cambiare l'ordine del giorno, ma bisogna che io dichiaro all'onorevole proponente che egli è vero che l'interpellanza dell'onorevole Cancellieri era stata messa all'ordine del giorno di mercoledì, ma era stato inteso (e l'onorevole Cancellieri non può ignorarlo), d'accordo coll'onorevole presidente, che questa interpellanza avrebbe avuto luogo dopo la votazione del progetto di legge concernente l'assegnamento alimentare ai monaci.

Fatta questa dichiarazione, la Camera decida come meglio crede.

PRESIDENTE. Io debbo dichiarare che, allorchando si stabilì che l'interpellanza dell'onorevole Cancellieri dovesse aver luogo nella tornata di mercoledì, il presidente ben lo disse, ma soggiungendo: semprechè in quel giorno fosse ultimata la legge per una pensione alimentare ai monaci.

La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Debbo rettificare il fatto.

Non vi è dubbio che il presidente della Camera aveva proposto dapprima che alla discussione della legge per le pensioni alimentari agli ex-frati dovesse precedere lo svolgimento della mia interpellanza. Ma l'onorevole ministro guardasigilli fece osservare che il progetto per le pensioni alimentari poteva avere lontanissima relazione coll'oggetto sostanziale dell'interpellanza, e desiderando che non ne fosse perciò ritardata la discussione, propose all'incontro che si cominciasse al suo turno la discussione della legge altronde posta all'ordine del giorno, e perchè non fosse ritardata ancora la interpellanza, questa fosse rimandata al giorno di mercoledì.

L'onorevole presidente della Camera allora dichiarò che restava inteso di fissarsi la tornata di mercoledì 27 corrente per lo svolgimento dell'interpellanza Cancellieri.

Però, soggiunse il presidente (quantunque su questo non si fosse pronunziata la Camera), restare inteso che con ciò non dovesse interrompersi il corso della discussione sulla legge per le pensioni alimentari. Questi sono i fatti, e il signor ministro guardasigilli coi suoi segni di assentimento mi fa conoscere che nulla ha da opporre in contrario.

Debbo aggiungere che quando fu fatta questa mozione d'ordine non si era tuttavia cominciata la discussione della legge sulle pensioni alimentari; e quanto a me dichiaro che sono indifferente, anzi mi metto a disposizione della Camera per decidere se volesse accordare la precedenza all'interpellanza o alla legge.

In verità, collo svolgersi prima o dopo, la mia interpellanza non perde nè acquista importanza, nè cambiano di natura le spiegazioni che desidero ottenere. Quindi me ne rimetto alla Camera. Soltanto mi giovo di questa occasione per volgere preghiera all'onorevole nostro presidente, che avverta l'onorevole ministro dell'interno e quello delle finanze a trovarsi presenti, insieme al loro collega guardasigilli, nella discussione della mia interpellanza, poichè facilmente ci sarà occasione di ragionare di atti e provvedimenti riferibili ai loro dicasteri, in quanto possono avere divergenza nell'esecuzione delle leggi di soppressione dei corpi monastici e dell'asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi insiste nella sua proposta?

MUSSI. Insisto.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di andare al loro posto, perchè si deve deliberare.

È dunque fatta la proposta di mutare l'ordine del giorno già stabilito, e di mettere all'ordine del giorno di domani per primo argomento l'interpellanza dell'onorevole Cancellieri.

Questa è la proposta fatta dall'onorevole Mussi.

Dunque, quelli che credono di mutare l'ordine del giorno...

MUSSI. Osservo che l'interpellanza Cancellieri era fissata per domani.

PRESIDENTE. Scusi, abbiamo chiarito che era bensì fissata per domani, ma che però dovesse precedere la discussione della legge per le pensioni ai frati.

Dunque si tratta di mutare l'ordine del giorno.

Ora dunque che sappiamo quale è il vero stato delle cose, espongo nuovamente la proposta e la metto ai voti.

Quelli che credono di mutare l'ordine del giorno di domani e di mettere per primo argomento l'interpellanza del deputato Cancellieri sono pregati di alzarsi.

(Non è ammessa la precedenza dell'interpellanza.)

Quindi l'ordine del giorno per la seduta di domani rimane invariato.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per un assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi di pensione;

2° Interpellanza del deputato Cancellieri intorno all'esecuzione delle leggi 1866, 1867 relative alla soppressione delle corporazioni religiose.

Discussione dei progetti di legge:

3° Proroga del termine stabilito per l'affrancazione delle terre del Tavoliere di Puglia.

4° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

5° Costituzione del sindacato dei mediatori presso le Camere di commercio;

6° Interpellanza del deputato Mantegazza intorno all'insegnamento superiore in Italia;

7° Ordinamento del credito agrario;

8° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

9° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

10. Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

11. Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio de' depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

12. Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

13. Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio.